Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-7028

L 253

28° anno

24 settembre 1985

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

Regolamento (CEE) n. 2666/85 della Commissione, del 23 settembre 1985, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 1

Regolamento (CEE) n. 2667/85 della Commissione, del 23 settembre 1985, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 3

★**Regolamento (CEE) n. 2668/85 della Commissione, del 23 settembre 1985, relativo alla sospensione della pesca di aringhe da parte delle navi battenti bandiera del Regno Unito** 5

★**Regolamento (CEE) n. 2669/85 della Commissione, del 23 settembre 1985, che modifica il regolamento (CEE) n. 147/85 che stabilisce le modalità d'applicazione della distillazione di cui all'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 337/79, per la campagna viticola 1984/1985** 6

Regolamento (CEE) n. 2670/85 della Commissione, del 23 settembre 1985, relativo alla vendita a un prezzo fissato forfettariamente in anticipo di taluni carni bovine non disossate detenute dagli organismi d'intervento e destinate ad essere esportate . . 8

Regolamento (CEE) n. 2671/85 della Commissione, del 23 settembre 1985, relativo alla vendita mediante gara di talune carni bovine provenienti dalle scorte d'intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità, e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 1625/85 14

Regolamento (CEE) n. 2672/85 della Commissione, del 23 settembre 1985, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine 18

Regolamento (CEE) n. 2673/85 della Commissione, del 23 settembre 1985, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio 30

Regolamento (CEE) n. 2674/85 della Commissione, del 23 settembre 1985, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso 31

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

85/432/CEE :

★ **Direttiva del Consiglio, del 16 settembre 1985, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti talune attività nel settore farmaceutico** 34

85/433/CEE :

★ **Direttiva del Consiglio, del 16 settembre 1985, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli in farmacia e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento per talune attività nel settore farmaceutico** 37

85/434/CEE :

★ **Decisione del Consiglio, del 16 settembre 1985, che istituisce un comitato consultivo per la formazione dei farmacisti** 43

85/435/CEE :

★ **Raccomandazione del Consiglio, del 16 settembre 1985, riguardante i cittadini del Granducato del Lussemburgo titolari di un diploma di farmacista rilasciato in uno stato terzo** 45

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2666/85 DELLA COMMISSIONE

del 23 settembre 1985

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84 (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73 (4), in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2159/85 (5) e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71 (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84 (7),

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 23 settembre 1985;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2159/85 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 settembre 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.
(3) GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.
(4) GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.
(5) GU n. L 203 dell'1. 8. 1985, pag. 8.
(6) GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.
(7) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 settembre 1985, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	117,45
10.01 B II	Frumento duro	173,81 (1) (5)
10.02	Segala	109,37 (6)
10.03	Orzo	115,55
10.04	Avena	87,03
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	105,15 (2) (3)
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	60,60 (4)
10.07 C	Sorgo	125,44 (4)
10.07 D I	Triticale	(7)
10.07 D II	Altri cereali	0 (5)
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	177,71
11.01 B	Farine di segala	166,40
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	282,57
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	191,61

(1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(3) Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

(5) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

(7) All'importazione del prodotto della sottovoce 10.07 D I (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2667/85 DELLA COMMISSIONE

del 23 settembre 1985

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84 (2), in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73 (4), in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2160/85 (5) e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71 (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84 (7),

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 23 settembre 1985;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 settembre 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.
(3) GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.
(4) GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.
(5) GU n. L 203 dell'1. 8. 1985, pag. 11.
(6) GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.
(7) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 settembre 1985, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU / t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		9	10	11	12
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B II	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	1,40
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0,53	0,53	0
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	0

B. Malto

(ECU / t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
		9	10	11	12	1
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 2668/85 DELLA COMMISSIONE

del 23 settembre 1985

relativo alla sospensione della pesca di aringhe da parte delle navi battenti bandiera del Regno Unito

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2057/82 del Consiglio, del 29 giugno 1982, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca esercitate dai pescherecci degli stati membri (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 1729/83 (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando il regolamento (CEE) n. 1/85 del Consiglio, del 19 dicembre 1984, che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale provvisorio delle catture ammissibile per il 1985 ed alcune condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture ammissibile (3), modificato da ultimo del regolamento (CEE) n. 800/85 (4), che prevede dei contingenti di aringhe per il 1985;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno stato membro hanno esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di aringhe nelle acque della zona CIEM VI a (riserva di Clyde), da parte di navi battenti bandiera del Regno Unito o registrate nel Regno Unito hanno esaurito il contingente assegnato per il 1985; che il Regno Unito ha proibito la pesca di questa specie a partire dal 13 settembre 1985; che è quindi necessario riferirsi a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di aringhe nelle acque della zona CIEM VI a (riserva di Clyde) eseguite da parte di navi battenti bandiera del Regno Unito o registrate nel Regno Unito, hanno esaurito il contingente assegnato al Regno Unito per il 1985.

La pesca dell'aringa nelle acque della zona CIEM VI a (riserva di Clyde) eseguita da parte di navi battenti bandiera del Regno Unito o registrate nel Regno Unito è proibita, nonchè la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Esso è applicabile dal 13 settembre 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 220 del 29. 7. 1982, pag. 1.
(2) GU n. L 169 del 28. 6. 1983, pag. 14.
(3) GU n. L 1 dell'1. 1. 1985, pag. 1.
(4) GU n. L 89 del 29. 3. 1985, pag. 4.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2669/85 DELLA COMMISSIONE

del 23 settembre 1985

che modifica il regolamento (CEE) n. 147/85 che stabilisce le modalità d'applicazione della distillazione di cui all'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 337/79, per la campagna viticola 1984/1985

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 798/85 (2), in particolare l'articolo 41, paragrafo 7, e l'articolo 65,

considerando che, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 147/85 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2024/85 (4), le autorità competenti possono procedere al calcolo ed alla notifica ai produttori dei quantitativi da consegnare da ciascuno di essi e che, in tal caso, le notifiche vengono effettuate prima del 15 maggio 1985 ; che, in questa prima campagna d'applicazione della distillazione obbligatoria, certe autorità non potevano, per problemi di natura tecnica ed amministrativa, rispettare tale data ; che è pertanto opportuno sopprimere la data in questione e prevedere che le notifiche vengano effettuate in tempo utile affinché le persone soggette all'obbligo possano adempiervi senza difficoltà ;

considerando che, l'articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 147/85 stabilisce i termini per la consegna del vino da tavola e la distillazione ; che è necessario precisare che, dopo la scadenza di tale termine, le autorità competenti possono ancora imporre l'adempimento di tali obblighi applicando segnatamente misure amministrative cogenti o a seguito di una controversia giudiziaria ; che, in tal caso, è opportuno procedere ad un adeguamento dei termini che il distillatore e, se del caso, l'elaboratore del vino alcolizzato devono rispettare, per garantire il corretto svolgimento delle operazioni di distillazione ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 147/85 è modificato come segue :

1. Nell'articolo 7, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal testo seguente :

« Tuttavia dette autorità competenti possono procedere al calcolo e alla notifica ai produttori dei quantitativi che ciascuno di essi deve consegnare.

In tal caso, le notifiche vengono effettuate in tempo utile affinché le persone soggette all'obbligo possano rispettare i loro obblighi di consegna ».

2. È inserito il seguente articolo :

« *Articolo 13 bis*

1. La scadenza dei termini di consegna del vino da tavola di cui all'articolo 10, paragrafo 5, non impedisce alle autorità competenti in questione di imporre l'esecuzione degli obblighi previsti dalle disposizioni del presente regolamento.

2. Nel caso di cui al paragrafo 1, le autorità competenti procedono, tenendo conto della data della consegna del vino alla distilleria, all'adeguamento, nei singoli casi, dei termini di cui all'articolo 10, paragrafo 6, e degli articoli 11, 12 e 13 che il distillatore e, se del caso, l'elaboratore devono rispettare ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 19 gennaio 1985.

(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 89 del 29. 3. 1985, pag. 1.
(3) GU n. L 16 del 19. 1. 1985, pag. 25.
(4) GU n. L 191 del 22. 7. 1985, pag. 39.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

REGOLAMENTO (CEE) N. 2670/85 DELLA COMMISSIONE

del 23 settembre 1985

relativo alla vendita a un prezzo fissato forfettariamente in anticipo di talune carni bovine non disossate detenute dagli organismi d'intervento e destinate ad essere esportate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che taluni organismi d'intervento dispongono di considerevoli scorte di carni non disossate d'intervento; che in certi paesi terzi esistono sbocchi per i prodotti in questione;

considerando che è opportuno mettere in vendita tali carni ad un prezzo fissato forfettariamente in anticipo in conformità del regolamento (CEE) n. 985/81 della Commissione (2);

considerando che, tenuto conto di taluni aspetti particolari di questa vendita e segnatamente per ragioni di controllo, occorre fissare un quantitativo minimo considerevole;

considerando che il comitato di gestione per le carni bovine non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Si procede, alle condizioni indicate qui di seguito, alla vendita di carni bovine non disossate, prese in consegna dall'organismo d'intervento dopo il 31 dicembre 1983 ed almeno 3 mesi prima della data della presa in consegna da parte dell'acquirente.

Le qualità ed i prezzi di vendita sono indicati nell'allegato I.

2. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, la vendita ha luogo in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 985/81.

3. Per ottenere le informazioni relative ai quantitativi, nonché ai luoghi in cui si trovano i prodotti immagazzinati, gli interessati possono rivolgersi agli indirizzi indicati nell'allegato II.

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(2) GU n. L 99 del 10. 4. 1981, pag. 38.

Articolo 2

1. Queste carni devono essere esportate verso una delle destinazioni per le quali è fissata la restituzione per i prodotti della sottovoce 02.01 A II b) 4 bb) della tariffa doganale comune.

Articolo 3

Possono partecipare all'acquisto soltanto gli operatori che si impegnano per iscritto a rispettare le condizioni previste dal presente regolamento.

Articolo 4

La domanda d'acquisto deve vertere su un quantitativo minimo di 75 000 t. Ogni domanda d'acquisto, comprese le domande d'acquisto complementari di cui all'articolo 5, concerne uno stesso numero di quarti anteriori e di quarti posteriori.

Nella domanda d'acquisto figura l'indicazione del paese terzo di destinazione.

Tutte le carni oggetto di uno stesso contratto devono essere esportate verso lo stesso paese terzo di destinazione summenzionato.

Articolo 5

Qualora la presa in considerazione di una domanda d'acquisto desse luogo al superamento dei quantitativi disponibili nello stato membro in cui la domanda è presentata, l'organismo d'intervento in questione, dopo aver contattato gli organismi d'intervento degli altri stati membri, indica all'acquirente i quantitativi complementari disponibili negli altri stati membri.

Il richiedente presenta domande d'acquisto per tali quantitativi complementari, fino a concorrenza del quantitativo totale della domanda d'acquisto iniziale, agli organismi d'intervento interessati. La conclusione di tutti i contratti deve aver luogo entro un periodo di dieci giorni lavorativi.

La carne può essere ritirata soltanto dopo la conclusione dell'ultimo contratto d'acquisto parziale.

Gli organismi d'intervento prendono le disposizioni necessarie per informarsi reciprocamente per quanto concerne la disponibilità della carne e la conclusione dei contratti d'acquisto.

In caso di necessità, gli organismi di intervento possono derogare al disposto dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 985/81.

Articolo 6

All'atto della conclusione del contratto l'acquirente è tenuto a presentare domande di fissazione anticipata degli importi della restituzione.

Articolo 7

1. L'importo della cauzione di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 985/81 è fissato a 175 ECU/100 kg.

2. Salvo causa di forza maggiore, la cauzione di cui al paragrafo 1 resta incamerata proporzionalmente ai quantitativi per i quali non è stata fornita entro il termine di dodici mesi, calcolato a partire dalla data dell'accettazione della dichiarazione di esportazione, la prova di cui all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1687/76 della Commissione (1).

Il regolamento (CEE) n. 352/78 del Consiglio (2) si applica a tale cauzione.

Articolo 8

1. L'acquirente procede alla presa in consegna delle carni bovine vendutegli entro 5 mesi a decorrere dalla data dell'accettazione della domanda di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione (3).

2. Le formalità doganali di esportazione delle carni bovine devono essere espletate entro un mese a decorrere dal giorno in cui il prodotto è stato preso in consegna.

Articolo 9

1. Prima della presa in consegna ed entro il termine di cui all'articolo 8, paragrafo 1, l'acquirente costituisce presso l'organismo d'intervento in questione, per ciascun quantitativo ritirato, una cauzione di un importo uguale al prezzo d'acquisto, maggiorato di 10 ECU/100 kg, onde garantire il pagamento del prezzo.

2. In deroga all'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 2173/79, l'acquirente versa all'organismo d'intervento, entro 3 mesi a decorrere dalla data della presa in consegna, e per ciascun quantitativo preso in consegna, il prezzo d'acquisto.

Articolo 10

Entro il giovedì di ogni settimana, gli stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di carni bovine che, nel corso della settimana precedente :

— hanno formato oggetto di un contratto di vendita,

— sono stati presi in consegna,

a norma del presente regolamento. Questa comunicazione contiene l'indicazione del paese destinatario.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 190 del 14. 7. 1976, pag. 1.
(2) GU n. L 50 del 22. 2. 1978, pag. 1.
(3) GU n. L 251 del 5. 10. 1979, pag. 12.

BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I — BIJLAGE I

Kategori	A :	Slagtekroppe af unge ikke-kastrerede handyr på under to år,
Kategori	C :	Slagtekroppe af kastrerede handyr.
Kategorie	A :	Schlachtkörper von jungen männlichen, nicht kastrierten Tieren von weniger als 2 Jahren,
Kategorie	C :	Schlachtkörper von männlichen kastrierten Tieren.
Κατηγορία	A:	Σφάγια νεαρών μη ευνουχισμένων αρρένων ζώων κάτω των 2 ετών,
Κατηγορία	C:	Σφάγια ευνουχισμένων αρρένων ζώων.
Category	A :	Carcases of uncastrated young male animals of less than two years of age,
Category	C :	Carcases of castrated male animals.
Catégorie	A :	Carcasses de jeunes animaux mâles non castrés de moins de 2 ans,
Catégorie	C :	Carcasses d'animaux mâles castrés.
Categoria	A :	Carcasse di giovani animali maschi non castrati di età inferiore a 2 anni,
Categoria	C :	Carcasse di animali maschi castrati.
Categorie	A :	Geslachte niet-gecastreerde jonge mannelijke dieren minder dan 2 jaar oud,
Categorie	C :	Geslachte gecastreerde mannelijke dieren.

Salgspris i ECU pr. 100 kg af produkterne (1)
Verkaufspreise in ECU je 100 kg des Erzeugnisses (1)
Τιμή πωλήσεως σε ECU ανά 100 kg προϊόντων (1)
Selling price in ECU per 100 kg of product (1)
Prix de vente en Écus par 100 kilogrammes de produits (1)
Prezzi di vendita in ECU per 100 kg di prodotti (1)
Verkoopprijzen in Ecu per 100 kg produkt (1)

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

— *Vorderviertel, auf 8 Rippen geschnitten, stammend von :*	
Bullen A / Ochsen A / Kategorie A, Klassen U und R / Kategorie C, Klassen U und R	108,000
— *Hinterviertel, auf 5 Rippen geschnitten, stammend von :*	
Bullen A / Kategorie A, Klassen U und R / Kategorie C, Klassen U und R	200,000
— *Vorderviertel, auf 5 Rippen geschnitten, mit Dünnung am Vorderviertel eingeschlossen, stammend von :*	
Bullen A / Ochsen A / Kategorie A, Klassen U und R / Kategorie C, Klassen U und R	108,000
— *Hinterviertel, auf 8 Rippen geschnitten (Pistola), ohne Dünnung, stammend von :*	
Bullen A / Ochsen A / Kategorie A, Klassen U und R / Kategorie C, Klassen U und R	200,000

(1) Såfremt produkterne er oplagrede uden for den medlemsstat, hvor det interventionsorgan, der ligger inde med produkterne, er hjemmehørende, tilpasses disse priser i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EØF) nr. 1805/77.

(1) Falls die Lagerung der Erzeugnisse außerhalb des für die betreffende Interventionsstelle zuständigen Mitgliedstaats erfolgt, werden diese Preise gemäß den Vorschriften der Verordnung (EWG) Nr. 1805/77 angepaßt.

(1) Στην περίπτωση που τα προϊόντα αποθηματοποιούνται εκτός του κράτους μέλους στο οποίο υπάγεται ο οργανισμός παρεμβάσεως που τα κατέχει, οι τιμές αυτές προσαρμόζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1805/77.

(1) Where the products are stored outside the Member State where the intervention agency responsible for them is situated, these prices shall be adjusted in accordance with Regulation (EEC) No 1805/77.

(1) Au cas où les produits sont stockés en dehors de l'État membre dont relève l'organisme d'intervention détenteur, ces prix sont ajustés conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 1805/77.

(1) Qualora i prodotti siano immagazzinati fuori dello Stato membro da cui dipende l'organismo d'intervento detentore, detti prezzi vengono ritoccati in conformità del disposto del regolamento (CEE) n. 1805/77.

(1) Ingeval de produkten zijn opgeslagen buiten de Lid-Staat waaronder het interventiebureau dat deze produkten onder zich heeft ressorteert, worden deze prijzen aangepast overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EEG) nr. 1805/77.

BELGIQUE/BELGIË

— *Quartiers avant, découpe droite à 8 côtes, provenant des :*

— *Voorvoeten, recht afgesneden op 8 ribben, afkomstig van :*

Taureaux 55 % / Stieren 55 % / Bœufs 55 % / Ossen 55 % / Catégorie A, classes U, R et O / Categorie A, klassen U, R en O / Catégorie C, classes R et O / Categorie C, klassen R en O — 108,000

— *Quartiers arrière, découpe droite à 5 côtes, provenant des :*

— *Achtervoeten, recht afgesneden op 5 ribben, afkomstig van :*

Taureaux 55 % / Stieren 55 % / Bœufs 55 % / Ossen 55 % / Catégorie A, classes U, R et O / Categorie A, klassen U, R en O / Catégorie C, classes R et O / Categorie C, klassen R en O — 200,000

— *Quartiers arrière, découpe à 8 côtes, dite « pistola », provenant des :*

— *Achtervoeten, afgesneden op 8 ribben (pistola), afkomstig van :*

Taureaux 55 % / Stieren 55 % / Bœufs 55 % / Ossen 55 % / Catégorie A, classes U, R et O / Categorie A, klassen U, R en O / Catégorie C, classes R et O / Categorie C, klassen R en O — 200,000

DANMARK

— *Forfjerdinger, udskåret med 5 ribben, idet slag og bryst bliver siddende på forfjerdingen, af :*

Stude 1 / Tyre P / Ungtyre 1 / Kategori A, klasse R og O / Kategori C, klasse R og O — 108,000

— *Bagfjerdinger, udskåret med 8 ribben, såkaldte »pistoler«, af :*

Stude 1 / Tyre P / Ungtyre 1 / Kategori A, klasse R og O / Kategori C, klasse R og O — 200,000

— *Forfjerdinger, lige udskåret med 8 ribben, af :*

Kategori A, klasse R og O, Kategori C, klasse R og O — 108,000

— *Bagfjerdinger, lige udskåret med 5 ribben af :*

Stude 1 / Tyre P / Ungtyre 1 / Kategori A, klasse R og O / Kategori C, klasse R og O — 200,000

FRANCE

— *Quartiers avant, découpe à 5 côtes, caparaçons faisant partie du quartier avant, provenant des :*

Bœufs U, R et O / Jeunes bovins U, R et O / Catégorie C, classes U, R et O / Catégorie A, classes U, R et O — 108,000

— *Quartiers arrière, découpe à 8 côtes, dite « pistola », provenant des :*

Bœufs U et R / Bœufs O / Jeunes bovins U et R / Jeunes bovins O / Catégorie A, classes U, R et O / Catégorie C, classes U, R et O — 200,000

— *Quartiers avant, découpe droite à 10 côtes, provenant des :*

Bœufs U, R et O / Jeunes bovins U, R et O / Catégorie C, classes U, R et O / Catégorie A, classes U, R et O — 108,000

— *Quartiers arrière, découpe à 3 côtes, provenant des :*

Bœufs U et R / Bœufs O / Jeunes bovins U et R / Jeunes bovins O / Catégorie A, classes U, R et O / Catégorie C, classes U, R et O — 200,000

IRELAND

— *Forequarters, straight cut at 10th rib, from :*

Steers 1 / Steers 2 / Category C, classes U, R and O — 108,000

— *Hindquarters, straight cut at third rib, from :*

Steers 1 / Steers 2 / Category C, classes U, R and O — 200,000

— *Forequarters, cut at fifth rib, with thin flank included in the forequarter, from :*

Steers 1 / Steers 2 / Category C, classes U, R and O — 108,000

— *Hindquarters, 'pistola' cut at eighth rib, from :*

Steers 1 / Steers 2 / Category C, classes U, R and O — 200,000

ITALIA

— *Quarti anteriori, taglio a 5 costole, il pancettone fa parte del quarto anteriore, provenienti dai:*
Vitelloni 1 / Vitelloni 2 / Categoria A, classi U, R e O 108,000

— *Quarti posteriori, taglio a 8 costole, detto pistola, provenienti dai:*
Vitelloni 1 / Vitelloni 2 / Categoria A, classi U, R e O 200,000

— *Quarti anteriori, taglio a 8 costole, il pancettone fa parte del quarto anteriore, provenienti dai:*
Vitelloni 1 / Vitelloni 2 / Categoria A, classi U, R e O 108,000

— *Quarti posteriori, taglio a 5 costole, detto pistola, provenienti dai:*
Vitelloni 1 / Vitelloni 2 / Categoria A, classi U, R e O 200,000

NEDERLAND

— *Voorvoeten, afgesneden op 5 ribben, waarbij de flank, de platte ribben en de naborst aan de voorvoet vastzitten, afkomstig van:*
Stieren, 1e kwaliteit / Categorie A, klasse R 108,000

— *Voorvoeten, recht afgesneden op 8 ribben, afkomstig van:*
Stieren, 1e kwaliteit / Categorie A, klasse R 108,000

— *Achtervoeten, recht afgesneden op 5 ribben, afkomstig van:*
Stieren, 1e kwaliteit / Categorie A, klasse R 200,000

UNITED KINGDOM

A. **Great Britain**

— *Forequarters, straight cut at 10th rib, from:*
Steers M / Steers H / Category C, classes U and R 108,000

— *Hindquarters, straight cut at third rib, from:*
Steers M / Steers H / Category C, classes U and R 200,000

— *Forequarters, cut at fifth rib, with thin flank included in the forequarter, from:*
Steers M / Steers H / Category C, classes U and R 108,000

— *Hindquarters, 'pistola' cut at eighth rib, from:*
Steers M / Steers H / Category C, classes U and R 200,000

B. **Northern Ireland**

— *Forequarters, straight cut at 10th rib, from:*
Steers L/M / Steers L/H / Steers T / Category C, classes U, R and O 108,000

— *Hindquarters, straight cut at third rib, from:*
Steers L/M / Steers L/H / Steers T / Category C, classes U, R and O 200,000

— *Forequarters, cut at fifth rib, with thin flank included in the forequarter, from:*
Steers L/M / Steers L/H / Steers T / Category C, classes U, R and O 108,000

— *Hindquarters, 'pistola' cut at eighth rib, from:*
Steers L/M / Steers L/H / Steers T / Category C, classes U, R and O 200,000

BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II — BIJLAGE II

Interventionsorganernes adresser — Anschriften der Interventionsstellen — Διευθύνσεις των οργανισμών παρεμβάσεως — Addresses of the intervention agencies — Adresses des organismes d'intervention — Indirizzi degli organismi d'intervento — Adressen van de interventiebureaus

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND :
Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung (BALM)
Geschäftsbereich 3 (Fleisch und Fleischerzeugnisse)
Postfach 180 107 — Adickesallee 40
D-6000 Frankfurt am Main 18
Tel. (06 9) 1 56 40 App. 772/702, Telex : 04 11 56

BELGIQUE/BELGIË :
Office belge de l'économie et de l'agriculture
rue de Trèves 82
1040 Bruxelles

Belgische Dienst voor Bedrijfsleven en Landbouw
Trierstraat 82
1040 Brussel

Tél. 02/230 17 40, télex 240 76 OBEA BRU B

DANMARK :
Direktoratet for markedsordningerne
EF-Direktoratet
Frederiksborggade 18
DK-1360 København K
Tel. (01) 92 70 00, telex 151 37 DK

FRANCE :
OFIVAL
Tour Montparnasse
33, avenue du Maine
75755 Paris Cedex 15
Tél. 538 84 00, télex 26 06 43

IRELAND :
Department of Agriculture
Agriculture House
Kildare Street
Dublin 2
Tel. (01) 78 90 11, ext. 22 78
Telex 4280 and 5118

ITALIA :
Azienda di stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA)
Roma, via Palestro 81
Tel. 49 57 283 — 49 59 261
Telex 61 30 03

NEDERLAND :
Voedselvoorzienings in- en verkoopbureau
Ministerie van Landbouw en Visserij
Postbus 960
6430 AZ Hoensbroek
Tel. (045) 22 20 20
Telex : 56 396

UNITED KINGDOM :
Intervention Board for Agricultural Produce
Fountain House
2 Queens Walk
Reading RG1 7QW
Berks.
Tel. (0734) 58 36 26
Telex 848 302

REGOLAMENTO (CEE) N. 2671/85 DELLA COMMISSIONE

del 23 settembre 1985

relativo alla vendita mediante gara di talune carni bovine provenienti dalle scorte d'intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità, e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 1625/85

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che taluni organismi d'intervento detengono ancora scorte di carni bovine non disossate acquistate nel 1983 ; che occorre evitare, a motivo dei costi elevati, un'estensione del periodo di magazzinaggio delle carni ; che, nell'attuale situazione del mercato, esiste la possibilità di vendere le carni all'industria di trasformazione comunitaria ;

considerando che tali vendite devono essere effettuate in conformità del regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione (2), del regolamento (CEE) n. 1687/76 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2602/85 (4) e del regolamento (CEE) n. 2182/77 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1560/84 (6), prevedendo talune deroghe previste dal presente regolamento ;

considerando che, ai fini di una gestione economica delle scorte, gli organismi d'intervento dovranno vendere in via prioritaria le carni immagazzinate da più tempo ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1625/85 (7) della Commissione dovrebbe essere abrogato ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(2) GU n. L 251 del 5. 10. 1979, pag. 12.
(3) GU n. L 190 del 14. 7. 1976, pag. 1.
(4) GU n. L 248 del 17. 9. 1985, pag. 12.
(5) GU n. L 251 dell'1. 10. 1977, pag. 60.
(6) GU n. L 150 del 6. 6. 1985, pag. 11.
(7) GU n. L 156 del 15. 6. 1985, pag. 9.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Sono messe in vendita :

— circa 500 t di carni non disossate, detenute dall'organismo d'intervento belga ed acquistate anteriormente al 1° gennaio 1984 ;

— circa 2 000 t di carni disossate, detenute dall'organismo d'intervento danese ed acquistate anteriormente al 1° gennaio 1984 ;

— circa 6 650 t di carni non disossate, detenute dall'organismo d'intervento francese ed acquistate anteriormente al 1° gennaio 1984 ;

— circa 7 960 t di carni non disossate, detenute dall'organismo d'intervento irlandese ed acquistate anteriormente al 1° gennaio 1984 ;

— circa 4 800 t di carni non disossate, detenute dall'organismo d'intervento italiano ed acquistate anteriormente al 1° gennaio 1984 ;

— circa 3 950 t di carni non disossate, detenute dall'organismo d'intervento olandese ed acquistate anteriormente al 1° gennaio 1984 ;

— circa 35 t di carni disossate, detenute dall'organismo d'intervento del Regno Unito ed acquistate anteriormente al 1° gennaio 1984.

2. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, le vendite sono effettuate in conformità della procedura di gara stabilita nel regolamento (CEE) n. 2173/79 insieme con i regolamenti (CEE) n. 1687/76 e (CEE) n. 2182/77.

3. Gli organismi d'intervento vendono innanzitutto le carni immagazzinate da più tempo.

4. Gli allegati del presente regolamento sostituiscono il bando di gara. Inoltre, gli organismi d'intervento possono affiggere un bando di gara nel loro ufficio principale e renderlo noto in altro modo. Per ottenere informazioni sui quantitativi, le qualità e i luoghi in cui le carni sono immagazzinate, gli interessati possono rivolgersi agli indirizzi che figurano nell'allegato II.

5. Sono prese in considerazione soltanto le offerte pervenute agli organismi d'intervento in questione alle ore 12 del 7 ottobre 1985 al più tardi.

Le offerte non devono indicare i depositi frigoriferi o i depositi in cui i prodotti richiesti sono immagazzinati.

Articolo 2

L'offerta :

a) è valida soltanto se presentata da una persona fisica o giuridica che eserciti, da almeno dodici mesi, un'attività nell'industria di trasformazione ai fini della fabbricazione di prodotti contenenti carni bovine e sia iscritta a un albo pubblico di uno stato membro ;

b) dev'essere corredata :

— dall'impegno scritto dell'offerente che, qualora sia dichiarato aggiudicatario, trasformerà le carni nei prodotti specificati nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2182/77 entro 6 mesi dalla data della presentazione dell'offerta ;

— dell'indicazione precisa dello stabilimento o degli stabilimenti in cui le carni saranno trasformate.

Articolo 3

L'aggiudicatario prende in consegna il prodotto entro 2 mesi dal termine ultimo per la presentazione delle offerte.

Articolo 4

1. Gli aggiudicatari possono incaricare un mandatario di prendere in consegna, a loro nome, i prodotti da essi acquistati. In tal caso il mandatario presenta il contratto di vendita degli acquirenti da lui rappresentati.

2. Gli aggiudicatari e i mandatari di cui al paragrafo precedente tengono una contabilità aggiornata che consenta di determinare la destinazione e l'utilizzazione dei prodotti, in particolare per controllare la corrispondenza dei quantitativi dei prodotti acquistati e trasformati.

Articolo 5

La prova di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1687/76 deve essere fornita entro 9 mesi dal termine ultimo per la presentazione delle offerte.

Articolo 6

1. Prima della conclusione del contratto di vendita, ma entro due settimane dalla notifica di cui all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2173/79, dev'essere costituita, presso l'autorità competente dello stato membro in cui ha luogo la trasformazione, una cauzione intesa a garantire che i prodotti saranno trasformati. La cauzione è espressa nella moneta nazionale dello stato membro in questione.

2. La cauzione di cui al paragrafo 1 ammonta, per 100 kg :

— alla differenza tra 180 ECU ed il prezzo indicato nell'offerta in questione per i quarti anteriori,

— alla differenza tra 280 ECU ed il prezzo indicato nell'offerta in questione per i quarti posteriori.

Articolo 7

Il regolamento (CEE) n. 1625/85 è abrogato.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I — BIJLAGE I

Medlemsstat Mitgliedstaat Κράτος μέλος Member State État membre Stato membro Lid-Staat	Produkter Erzeugnisse Προϊόντα Products Produits Prodotti Produkten	Mængde (tons) Mengen (Tonnen) Ποσότητες (τόνοι) Quantities (tonnes) Quantités (tonnes) Quantità (tonnellate) Hoeveelheid (ton)
Ikke-udbenet kød — Fleisch mit Knochen — Κρέας μη αποστεωμένο — Unboned beef — Viande avec os — Carni con osso — Vlees met been		
Belgique/België	— *Quartiers arrière, découpe droite à 5 côtes, provenant des :*	
	— *Achtervoeten, recht afgesneden op 5 ribben, afkomstig van :* Taureaux 55 % / Stieren 55 % Bœufs 55 % / Ossen 55 %	480
	— *Quartiers arrière, découpe à 8 côtes, dite « pistola », provenant des :*	
	— *Achtervoeten, afgesneden op 8 ribben (pistola), afkomstig van :* Taureaux 55 % / Stieren 55 % Bœufs 55 % / Ossen 55 %	20
Danmark	— *Bagfjerdinger, udskåret med 8 ribben, såkaldte »pistoler«, af :* Ungtyre 1 Type P	2 000
France	— *Quartiers avant, découpe à 5 côtes, le caparaçon faisant partie du quartier avant, provenant des :* Bœufs U, R, O Jeunes bovins U, R, O	6 650
Ireland	— *Forequarters, straight cut at 10th rib, from :* Steers 1 Steers 2	6 060
	— *Hindquarters, straight cut at third rib, from :* Steers 1 Steers 2	1 900
Italia	— *Quarti posteriori, taglio a 5 costole, detto pistola, provenienti dai :* Vitelloni 1 Vitelloni 2	4 800
Nederland	— *Voorvoeten, afgesneden op 5 ribben, waarbij de flank, de platte ribben en de naborst aan de voorvoet vastzitten, afkomstig van :* Stieren, 1e kwaliteit	800
	— *Voorvoeten, recht afgesneden op 8 ribben, afkomstig van :* Stieren, 1e kwaliteit	1 750
	— *Achtervoeten, recht afgesneden op 5 ribben, afkomstig van :* Stieren, 1e kwaliteit	1 400
United Kingdom	— *Hindquarters, straight cut at third rib, from :* Steers	35

BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II — BIJLAGE II

Interventionsorganernes adresser — Anschriften der Interventionsstellen — Διευθύνσεις των οργανισμών παρεμβάσεως — Addresses of the intervention agencies — Adresses des organismes d'intervention — Indirizzi degli organismi d'intervento — Adressen van de interventiebureaus

BELGIQUE/BELGIË :

Office belge de l'économie et de l'agriculture
rue de Trèves 82
1040 Bruxelles

Belgische Dienst voor Bedrijfsleven en Landbouw
Trierstraat 82
1040 Brussel

Tél. 02/230 17 40, télex 240 76 OBEA BRU B

DANMARK :

Direktoratet for markedsordningerne
EF-Direktoratet
Frederiksborggade 18
DK-1360 København K
Tel. (01) 92 70 00, telex 151 37 DK

FRANCE :

OFIVAL
Tour Montparnasse
33, avenue du Maine
75755 Paris Cedex 15
Tél. 538 84 00, télex 26 06 43

IRELAND :

Department of AGRICULTURE
Agriculture House
Kildare Street
Dublin 2
Tel. (01) 78 90 11, ext. 22 78
Telex 4280 and 5118

ITALIA :

Azienda di stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA)
Roma, via Palestro 81
Tel. 49 57 283 — 49 59 261
Telex 61 30 03

NEDERLAND :

Voedselvoorzienings In- en Verkoopbureau
Ministerie van Landbouw en Visserij
Postbus 960
6430 AZ Hoensbroek
Tel. (045) 22 20 20
Telex : 56 396

UNITED KINGDOM :

Intervention Board for Agricultural Produce
Fountain House
2 Queens Walk
Reading RG1 7QW
Berks.
Tel. (0734) 58 36 26
Telex 848 302

REGOLAMENTO (CEE) N. 2672/85 DELLA COMMISSIONE

del 23 settembre 1985

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia (2), in particolare l'articolo 18, paragrafo 5, prima frase,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 805/68, la differenza fra i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di tale regolamento, sul mercato mondiale e nella Comunità, può essere compensata da una restituzione all'esportazione ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 885/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 427/77 (4), ha fissato le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri sulla cui base vengono fissati i loro importi ;

considerando che le condizioni di concessione di restituzioni particolari all'esportazione per certe carni bovine e certe conserve sono state adottate dai regolamenti (CEE) n. 32/82 (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 631/85 (6), (CEE) n. 1964/82 (7), (CEE) n. 74/84 (8) e (CEE) n. 2388/84 (9) ;

considerando che i regolamenti (CEE) n. 1226/85 (10) e (CEE) n. 1591/85 (11) hanno definito le condizioni relative all'esportazione di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate ad essere esportate ;

considerando che l'applicazione di queste regole e criteri alla situazione prevedibile dei mercati nel settore delle carni bovine porta a fissare la restituzione come segue ;

considerando che, data l'attuale situazione del mercato nella Comunità e le possibilità di smercio, segnatamente in taluni paesi terzi, devono essere concesse restituzioni all'esportazione dei bovini adulti maschi di peso vivo uguale o superiore a 300 kg e degli altri bovini di peso vivo uguale o superiore a 250 kg ; che l'esperienza acquisita negli ultimi anni ha dimostrato che è opportuno riservare agli animali vivi della specie bovina, riproduttori di razza pura, di peso uguale o superiore a 250 kg per le femmine ed a 300 kg per i maschi, un trattamento identico a quello di cui beneficiano gli altri bovini, pur sottoponendole a particolari formalità amministrative ;

considerando che è inoltre opportuno concedere restituzioni all'esportazione verso determinate destinazioni di talune carni fresche o refrigerate che figurano nell'allegato alla sottovoce ex 02.01 A II a), di talune carni congelate che figurano nell'allegato alla sottovoce ex 02.01 A II b) e di talune preparazioni e conserve di carni o frattaglie che figurano nell'allegato alla sottovoce 16.02 B III b) 1 aa) ;

considerando che, tenuto conto delle caratteristiche molto differenti dei prodotti di cui alle sottovoci ex 02.01 A II a) 4 aa) ed ex 02.01 A II b) 4 aa), è opportuno concedere la restituzione soltanto per i pezzi nei quali il peso delle ossa non supera un terzo ;

considerando che, per quanto riguarda le carni della specie bovina, disossate, salate e secche esistono correnti commerciali tradizionali a destinazione della Svizzera ; che, nella misura necessaria al mantenimento di tali scambi, è opportuno fissare per la restituzione un importo che copra la differenza fra i prezzi sul mercato svizzero e i prezzi all'esportazione degli Stati membri ; che è altresì opportuno accordare restituzioni alle carni disossate, salate o in salamoia, nonché secche e affumicate per le esportazioni verso taluni paesi terzi ;

considerando che per alcune altre presentazioni di conserve di carni e di frattaglie, figuranti nell'allegato alla sottovoce 16.02 B III b) 1 bb), la partecipazione della Comunità al commercio internazionale può essere mantenuta accordando una restituzione di un importo sensibilmente uguale a quella concessa fino ad oggi agli esportatori ;

considerando che, per quanto riguarda gli altri prodotti del settore delle carni bovine, è inopportuno fissare una restituzione in quanto la partecipazione della Comunità al commercio mondiale è trascurabile ;

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(2) GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.
(3) GU n. L 156 del 4. 7. 1968, pag. 2.
(4) GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 16.
(5) GU n. L 4 dell'8. 1. 1982, pag. 11.
(6) GU n. L 72 del 13. 3. 1985, pag. 24.
(7) GU n. L 212 del 21. 7. 1982, pag. 48.
(8) GU n. L 10 del 13. 1. 1984, pag. 32.
(9) GU n. L 221 del 18. 8. 1984, pag. 28.
(10) GU n. L 125 dell'11. 5. 1985, pag. 10.
(11) GU n. L 154 del 13. 6. 1985, pag. 31.

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime :

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71 [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84 [2],

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dal comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'elenco dei prodotti per la cui esportazione è accordata la restituzione di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 805/68 e gli importi di questa restituzione sono fissati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 settembre 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

[1] GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.
[2] GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 settembre 1985, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo delle restituzioni
		— Peso vivo —
ex 01.02 A	Animali vivi della specie bovina delle specie domestiche :	
	I. Riproduttori di razza pura :	
	(a) femmine di peso vivo uguale o superiore a 250 kg	80,000
	(b) maschi di peso vivo uguale o superiore a 300 kg	80,000
	II. Diversi dai riproduttori di razza pura :	
	(a) bovini adulti maschi di peso vivo uguale o superiore a 300 kg :	
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente (1), escluse le isole Canarie, Ceuta e Melilla	80,000
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe (1), esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland	80,000
	— per le esportazioni a destinazione di taluni altri paesi terzi d'Asia (12)	65,000
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei (1) (2), le isole Canarie, Ceuta, Melilla e la Groenlandia, escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera	65,000
	— per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera	30,500
	(b) non denominati, di peso vivo uguale o superiore a 250 kg :	
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente (1), escluse le isole Canarie, Ceuta e Melilla	76,000
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe (1), esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland	76,000
	— per le esportazioni a destinazione di taluni altri paesi terzi d'Asia (12)	61,500
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei (1) (2), le isole Canarie, Ceuta, Melilla e la Groenlandia, escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera	61,500
	— per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera	28,500
		— Peso netto —
ex 02.01 A II	Carni della specie bovina :	
	a) fresche o refrigerate :	
	1. in carcasse, mezzene e quarti detti compensati :	
	(aa) la parte anteriore della carcassa o della mezzena comprendente tutte le ossa nonché il colletto e le spalle, ma con più di dieci costole :	
	(11) di bovini adulti maschi (3) :	
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente (1), escluse le isole Canarie, Ceuta e Melilla	114,000
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe (1), esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland	107,500
	— per le esportazioni a destinazione di taluni altri paesi terzi d'Asia (12)	88,500
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei (1) (2), le isole Canarie, Ceuta, Melilla e la Groenlandia, escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera	88,500
	— per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera	44,500

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo delle restituzioni
		— Peso netto —
ex 02.01 A II *(segue)*	(22) non denominate :	
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente (1), escluse le isole Canarie, Ceuta e Melilla	97,500
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe (1), esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland	90,500
	— per le esportazioni a destinazione di taluni altri paesi terzi d'Asia (12)	81,000
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei (1) (2), le isole Canarie, Ceuta, Melilla e la Groenlandia, escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera	81,000
	— per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera	40,500
	(bb) altri :	
	(11) di bovini adulti maschi (3) :	
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente (1), escluse le isole Canarie, Ceuta e Melilla	155,000
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe (1), esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland	148,500
	— per le esportazioni a destinazione di taluni altri paesi terzi d'Asia (12)	120,500
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei (1) (2), le isole Canarie, Ceuta, Melilla e la Groenlandia, escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera	120,500
	— per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera	60,500
	(22) non denominati :	
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente (1), escluse le isole Canarie, Ceuta e Melilla	132,000
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe (1), esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland	125,000
	— per le esportazioni a destinazione di taluni altri paesi terzi d'Asia (12)	110,000
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei (1) (2), le isole Canarie, Ceuta, Melilla e la Groenlandia, escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera	110,000
	— per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera	55,500
	2. Quarti anteriori e busti :	
	(aa) di bovini adulti maschi (3) :	
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente (1), escluse le isole Canarie, Ceuta e Melilla	114,000
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe (1), esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland	107,500
	— per le esportazioni a destinazione di taluni altri paesi terzi d'Asia (12)	88,500
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei (1) (2), le isole Canarie, Ceuta, Melilla e la Groenlandia, escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera	88,500
	— per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera	44,500

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo delle restituzioni
		— Peso netto —
ex 02.01 A II *(segue)*	(bb) non denominati :	
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente (1), escluse le isole Canarie, Ceuta e Melilla	97,500
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe (1), esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland	90,500
	— per le esportazioni a destinazione di taluni altri paesi terzi d'Asia (12)	81,000
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei (1) (2), le isole Canarie, Ceuta, Melilla e la Groenlandia, escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera	81,000
	— per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera	40,500
	3. Quarti posteriori e selle :	
	(aa) con un massimo di nove costole o nove paia di costole :	
	(11) di bovini adulti maschi (3) :	
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente (1), escluse le isole Canarie, Ceuta e Melilla	196,000
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe (1), esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland	189,500
	— per le esportazioni a destinazione di taluni altri paesi terzi d'Asia (12)	152,500
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei (1) (2), le isole Canarie, Ceuta, Melilla e la Groenlandia, escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera	152,500
	— per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera	76,500
	(22) non denominati :	
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente (1), escluse le isole Canarie, Ceuta e Melilla	166,500
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe (1), esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland	159,500
	— per le esportazioni a destinazione di taluni altri paesi terzi d'Asia (12)	139,000
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei (1) (2), le isole Canarie, Ceuta, Melilla e la Groenlandia, escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera	139,000
	— per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera	70,500
	(bb) con più di nove costole o nove paia di costole :	
	(11) bovini adulti maschi (3) :	
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente (1), escluse le isole Canarie, Ceuta e Melilla	114,000
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe (1), esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland	107,500
	— per le esportazioni a destinazione di taluni altri paesi terzi d'Asia (12)	88,500
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei (1) (2), le isole Canarie, Ceuta, Melilla e la Groenlandia, escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera	88,500
	— per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera	44,500

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo delle restituzioni
		— Peso netto —
ex 02.01 A II *(segue)*	(22) non denominati :	
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente (1), escluse le isole Canarie, Ceuta e Melilla	97,500
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe (1), esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland	90,500
	— per le esportazioni a destinazione di taluni altri paesi terzi d'Asia (12)	81,000
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei (1) (2), le isole Canarie, Ceuta, Melilla e la Groenlandia, escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera	81,000
	— per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera	40,500
	4. altre :	
	ex aa) pezzi non disossati :	
	(11) ricavati da carcasse, mezzene o quarti detti compensati di bovini maschi adulti (8), esclusa la parte anteriore della carcassa o della mezzena comprendente tutte le ossa nonché il colletto e le spalle, ma con più di dieci costole :	
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente (1), escluse le isole Canarie, Ceuta e Melilla	155,000
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe (1), esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland	148,500
	— per le esportazioni a destinazione di taluni altri paesi terzi d'Asia (12)	120,500
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei (1) (2), le isole Canarie, Ceuta, Melilla e la Groenlandia, escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera	120,500
	— per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera	60,500
	(22) ricavati da quarti anteriori di bovini maschi adulti (8) :	
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente (1), escluse le isole Canarie, Ceuta e Melilla	114,000
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe (1), esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland	107,500
	— per le esportazioni a destinazione di taluni altri paesi terzi d'Asia (12)	88,500
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei (1) (2), le isole Canarie, Ceuta, Melilla e la Groenlandia, escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera	88,500
	— per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera	44,500
	(33) ricavati da quarti posteriori di bovini maschi adulti con un massimo di nove costole o nove paia di costole (8) :	
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente (1), escluse le isole Canarie, Ceuta e Melilla	196,000
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe (1), esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland	189,500
	— per le esportazioni a destinazione di taluni altri paesi terzi d'Asia (12)	152,500

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo delle restituzioni
		— Peso netto —
ex 02.01 A II *(segue)*	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei (1) (2), le isole Canarie, Ceuta, Melilla e la Groenlandia, escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera	152,500
	— per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera	76,500
	(44) altri, per i quali il peso delle ossa non supera un terzo del peso del pezzo :	
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente (1), escluse le isole Canarie, Ceuta e Melilla	97,500
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe (1), esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland	90,500
	— per le esportazioni a destinazione di taluni altri paesi terzi d'Asia (12)	81,000
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei (1) (2), le isole Canarie, Ceuta, Melilla e la Groenlandia, escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera	81,000
	— per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera	40,500
	ex bb) pezzi disossati, ogni pezzo imballato individualmente :	
	(11) ricavati da quarti posteriori di bovini maschi adulti con un massimo di nove costole o nove paia di costole (4) :	
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente (1), escluse le isole Canarie, Ceuta e Melilla	280,000
	— per le esportazioni a destinazione della Polinesia francese e dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe (1), esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland	270,500
	— per le esportazioni a destinazione di taluni altri paesi terzi d'Asia (12)	218,000
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei (1) (2), le isole Canarie, Ceuta, Melilla e la Groenlandia, escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera	218,000
	— per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera	109,500
	(22) altri, esclusi il fianchetto e il garretto (7) :	
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente (1), escluse le isole Canarie, Ceuta e Melilla	188,500
	— per le esportazioni a destinazione della Polinesia francese e dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe (1), esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland	178,500
	— per le esportazioni a destinazione di taluni altri paesi terzi d'Asia (12)	157,000
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei (1) (2), le isole Canarie, Ceuta, Melilla e la Groenlandia, escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera	157,000
	— per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera	79,500
	— per le esportazioni a destinazione degli Stati Uniti effettuate in conformità del regolamento (CEE) n. 2973/79 (5) e per le esportazioni a destinazione del Canada	80,000

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo delle restituzioni
		— Peso netto —
ex 02.01 A II *(segue)*	b) congelate :	
	1. in carcasse, mezzene o quarti detti compensati :	
	(aa) la parte anteriore della carcassa e della mezzena comprendente tutte le ossa nonché il colletto e le spalle, ma con più di dieci costole :	
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente (1), escluse le isole Canarie, Ceuta e Melilla	80,500
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe (1), esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland	74,000
	— per le esportazioni a destinazione di taluni altri paesi terzi d'Asia (12)	74,000
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei (1) (2), le isole Canarie, Ceuta, Melilla e la Groenlandia, escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera	74,000
	— per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera	35,500
	(bb) altre :	
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente (1), escluse le isole Canarie, Ceuta e Melilla	106,000
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe (1), esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland	99,500
	— per le esportazioni a destinazione di taluni altri paesi terzi d'Asia (12)	99,500
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei (1) (2), le isole Canarie, Ceuta, Melilla e la Groenlandia, escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera	99,500
	— per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera	47,500
	2. Quarti anteriori e busti :	
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente (1), escluse le isole Canarie, Ceuta e Melilla	80,500
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe (1), esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland	74,000
	— per le esportazioni a destinazione di taluni altri paesi terzi d'Asia (12)	74,000
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei (1) (2), le isole Canarie, Ceuta, Melilla e la Groenlandia, escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera	74,000
	— per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera	35,500
	3. Quarti posteriori e selle :	
	(aa) con un massimo di nove costole o nove paia di costole :	
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente (1), escluse le isole Canarie, Ceuta e Melilla	131,500
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe (1), esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland	125,000
	— per le esportazioni a destinazione di taluni altri paesi terzi d'Asia (12)	125,000

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo delle restituzioni
		— Peso netto —
ex 02.01 A II *(segue)*	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei (1) (2), le isole Canarie, Ceuta, Melilla e la Groenlandia, escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera	125,000
	— per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera	59,500
	(bb) con più di nove costole o nove paia di costole :	
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente (1), escluse le isole Canarie, Ceuta e Melilla	80,500
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe (1), esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland	74,000
	— per le esportazioni a destinazione di taluni altri paesi terzi d'Asia (12)	74,000
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei (1) (2), le isole Canarie, Ceuta, Melilla e la Groenlandia, escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera	74,000
	— per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera	35,500
	4. altre :	
	aa) pezzi non disossati, il peso delle ossa non supera un terzo del peso del pezzo :	
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente (1), escluse le isole Canarie, Ceuta e Melilla	80,500
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe (1), esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland	74,000
	— per le esportazioni a destinazione di taluni altri paesi terzi d'Asia (12)	74,000
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei (1) (2), le isole Canarie, Ceuta, Melilla e la Groenlandia, escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera	74,000
	— per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera	35,500
	ex bb) pezzi disossati, esclusi la pancia, la tibia e il muscolo aderente, ogni pezzo imballato individualmente (7) :	
	— per le esportazioni a destinazione degli Stati Uniti effettuate in conformità del regolamento (CEE) n. 2973/79 (5) e per le esportazioni a destinazione del Canada	80,000
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente (1), escluse le isole Canarie, Ceuta e Melilla	121,500
	— per le esportazioni a destinazione della Polinesia francese e dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe (1), esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland	114,000
	— per le esportazioni a destinazione di taluni altri paesi terzi d'Asia (12)	93,500
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei (1) (2), le isole Canarie, Ceuta, Melilla e la Groenlandia, escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera	93,500
	— per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera	46,500
	altri pezzi disossati :	
	— per le esportazioni a destinazione degli Stati Uniti effettuate in conformità del regolamento (CEE) n. 2973/79 (5) e per le esportazioni a destinazione del Canada	80,000

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo delle restituzioni
		— Peso netto —
ex 02.01 A II *(segue)*	— per le esportazioni effettuate nell'ambito dei regolamenti (CEE) n. 1226/85 (10) e (CEE) n. 1591/85 (11) :	
	— a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente (1), escluse le isole Canarie, Ceuta e Melilla	190,500
	— a destinazione della Polinesia francese e dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe (1), esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland	181,000
	— per le esportazioni a destinazione di taluni altri paesi terzi d'Asia (12)	181,000
	— a destinazione dei paesi terzi europei (1) (2), le isole Canarie, Ceuta, Melilla e la Groenlandia, escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera	181,000
	— a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera	86,000
ex 02.06 C I a) 2	Carni della specie bovina, disossate, salate o in salamoia, secche o affumicate :	
	(aa) salate e secche	
	— per le esportazioni a destinazione della Svizzera	60,500
	(bb) salate o in salamoia, o anche secche e affumicate :	
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente (1), escluse le isole Canarie, Ceuta e Melilla	102,500
ex 16.02 B III b) 1	Altre preparazioni e conserve contenenti carni o frattaglie della specie bovina, escluse quelle finemente omogeneizzate (6) :	
	ex aa) non cotte, contenenti le seguenti percentuali in peso di carni della specie bovina (escluse le frattaglie ed il grasso) :	
	(11) 90 % o più di carni :	
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente (1), escluse le isole Canarie, Ceuta e Melilla	115,500
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe (1), esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland	108,000
	— per le esportazioni a destinazione di taluni altri paesi terzi d'Asia (12)	108,000
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei (1) (2), le isole Canarie, Ceuta, Melilla e la Groenlandia, escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera	108,000
	— per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera	108,000
	(22) 80 % o più e meno del 90 % di carni :	
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente (1), escluse le isole Canarie, Ceuta e Melilla	102,500
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe (1), esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland	96,000
	— per le esportazioni a destinazione di taluni altri paesi terzi d'Asia (12)	96,000
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei (1) (2), le isole Canarie, Ceuta, Melilla e la Groenlandia, escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera	96,000
	— per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera	96,000

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo delle restituzioni
		— Peso netto —
ex 16.02 B III b) 1 *(segue)*	(33) 60 % o più e meno dell'80 % di carni :	
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente (1), escluse le isole Canarie, Ceuta e Melilla	77,000
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe (1), esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland	77,000
	— per le esportazioni a destinazione di taluni altri paesi terzi d'Asia (12)	77,000
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei (1) (2), le isole Canarie, Ceuta, Melilla e la Groenlandia, escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera	77,000
	— per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera	77,000
	(44) 40 % o più e meno del 60 % di carni :	
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente (1), escluse le isole Canarie, Ceuta e Melilla	51,000
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe (1), esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland	51,000
	— per le esportazioni a destinazione di taluni altri paesi terzi d'Asia (12)	51,000
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei (1) (2), le isole Canarie, Ceuta, Melilla e la Groenlandia, escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera	51,000
	— per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera	51,000
	ex bb) non nominate, contenenti le seguenti percentuali in peso di carni della specie bovina (escluse le frattaglie ed il grasso) :	
	(11) 90 % o più di carni :	
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi	73,000 (9)
	(22) 80 % o più e meno del 90 % di carni :	
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi	65,000 (13)
	(33) 60 % o più e meno dell'80% di carni :	
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi	48,500
	(44) 40 % o più e meno del 60 % di carni :	
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi	32,500
	(55) 20 % o più e meno del 40 % di carni :	
	— per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi	16,000

(1) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 3537/82 della Commissione (GU n. L 371 del 30. 12. 1982, pag. 7).

(2) Si intendono per paesi terzi europei, ai sensi del presente regolamento, anche le destinazioni considerate nell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2730/79 (GU n. L 317 del 12. 12. 1979, pag. 1).

(3) L'importo di questa restituzione è subordinato alla presentazione dell'attestato che figura nell'allegato del regolamento (CEE) n. 32/82 della Commissione (GU n. L 4 dell'8. 1. 1982, pag. 11).

(4) L'importo di detta restituzione è subordinato al rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 1964/82 della Commissione (GU n. L 212 del 21. 7. 1982, pag. 48).

(5) GU n. L 336 del 29. 12. 1979, pag. 44.

(6) Sono ugualmente esclusi i prodotti che contengono in piccola quantità dei frammenti visibili di carne.

(7) Beneficiano della restituzione soltanto i pezzi disossati che non comprendono, integralmente o parzialmente, il fianchetto o/e il garretto.

(8) L'importo di detta restituzione è subordinato al rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 74/84 della Commissione (GU n. L 10 del 13. 1. 1984, pag. 32).

(9) Per i prodotti che soddisfano alle condizioni definite dal regolamento (CEE) n. 2388/84 della Commissione (GU n. L 221 del 18. 8. 1984), la restituzione è di 116 ECU/100 kg di peso netto.

(10) GU n. L 125 dell'11. 5. 1985, pag. 10.

(11) GU n. L 154 del 13. 6. 1985, pag. 31.

(12) Ai sensi del presente regolamento, per « altri paesi terzi d'Asia » si intendono i paesi seguenti : Pakistan, Sri Lanka, Birmania, Tailandia, Vietnam, Indonesia, Filippine, Cina, Corea del Nord e Hong Kong.

(13) Per i prodotti che soddisfano alle condizioni definite dal regolamento (CEE) n. 2388/84 della Commissione (GU n. L 221 del 18. 8. 1984), la restituzione è di 103 ECU/100 kg di peso netto.

NB : In virtù dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 885/68 non sono concesse restituzioni per l'esportazione dei prodotti importati da paesi terzi e riesportati verso di essi.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2673/85 DELLA COMMISSIONE

del 23 settembre 1985

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1482/85 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1809/85 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2664/85 (4);

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1809/85 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 settembre 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.
(2) GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 1.
(3) GU n. L 169 del 29. 6. 1985, pag. 77.
(4) GU n. L 252 del 21. 9. 1985, pag. 22.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 settembre 1985, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU / 100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:	
	A. Zuccheri bianchi; zuccheri aromatizzati o colorati	44,32
	B. Zuccheri greggi	39,87 (1)

(1) Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2674/85 DELLA COMMISSIONE

del 23 settembre 1985

che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84 (2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1025/84 (4), in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73 (6), in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2418/85 (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2627/85 (8);

considerando che il regolamento (CEE) n. 1027/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984 (9) ha modificato il regolamento (CEE) n. 2744/75 (10) per quanto concerne i prodotti della sottovoce 23.02 A della tariffa doganale comune;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71 (11) modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84 (12)

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 23 settembre 1985;

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base fissato ultimamente, presenta, rispetto alla media dei prelievi, uno scarto di almeno 3,02 ECU per tonnellata di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza esser modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1579/74 (13) conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1027/84, e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 2418/85 modificato, sono modificati conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 settembre 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.
(3) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.
(4) GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 13.
(5) GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.
(6) GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.
(7) GU n. L 229 del 28. 8. 1985, pag. 12.
(8) GU n. L 250 del 19. 9. 1985, pag. 34.
(9) GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 15.
(10) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.
(11) GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.
(12) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.
(13) GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 settembre 1985, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Prelievi	
	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM)	ACP o PTOM
07.06 A I	115,05 (1)	113,24 (1) (5)
07.06 A II	118,07 (1)	113,24 (1) (5)
11.01 C (2)	213,13	207,09
11.01 D (2)	160,48	154,44
11.01 E I (2)	195,81	189,77
11.01 E II (2)	110,56	107,54
11.01 G (2)	131,27	128,25
11.02 A III (2)	213,13	207,09
11.02 A IV (2)	160,48	154,44
11.02 A V a) 1 (2)	160,88	154,84
11.02 A V a) 2 (2)	195,81	189,77
11.02 A V b) (2)	110,56	107,54
11.02 A VII (2)	131,27	128,25
11.02 B I a) 1 (2)	187,10	184,08
11.02 B I a) 2 aa)	90,54	87,52
11.02 B I a) 2 bb) (2)	157,46	154,44
11.02 B I b) 1 (2)	187,10	184,08
11.02 B I b) 2 (2)	157,46	154,44
11.02 B II a) (2)	158,12	155,10
11.02 B II c) (2)	171,71	168,69
11.02 B II d) (2)	204,20	201,18
11.02 C I (2)	189,61	186,59
11.02 C III (2)	293,67	287,63
11.02 C IV (2)	140,30	137,28
11.02 C V (2)	171,71	168,69
11.02 C VI (2)	204,20	201,18
11.02 D I (2)	121,97	118,95
11.02 D III (2)	120,37	117,35
11.02 D IV (2)	90,54	87,52
11.02 D V (2)	110,56	107,54
11.02 D VI (2)	131,27	128,25
11.02 E I a) 1 (2)	120,37	117,35
11.02 E I a) 2 (2)	90,54	87,52
11.02 E I b) 1 (2)	236,14	230,10
11.02 E I b) 2 (2)	177,64	171,60
11.02 E II a) (2)	215,96	209,92
11.02 E II c) (2)	195,81	189,77
11.02 E II d) 2 (2)	232,37	226,33
11.02 F I (2)	215,96	209,92
11.02 F III (2)	213,13	207,09
11.02 F IV (2)	160,48	154,44
11.02 F V (2)	195,81	189,77
11.02 F VII (2)	131,27	128,25
11.02 G I	93,51	87,47
11.02 G II	85,11	79,07
11.04 C I	118,07	111,42 (5)
11.04 C II a)	159,04	134,86 (5)
11.04 C II b)	190,29	166,11 (5)
11.07 A I a)	218,46	207,58
11.07 A I b)	165,98	155,10
11.07 A II a)	215,67 (4)	204,79

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Prelievi	
	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM)	ACP o PTOM
11.07 A II b)	163,90	153,02
11.07 B	189,21 (4)	178,33
11.08 A I	159,04	138,49
11.08 A III	215,98	195,43
11.08 A IV	159,04	138,49
11.08 A V	159,04	69,24 (5)
11.09	536,66	355,32
17.02 B II a) (3)	277,36	180,64
17.02 B II b) (3)	204,98	138,49
17.02 F II a)	285,96	189,24
17.02 F II b)	198,10	131,61
21.07 F II	204,98	138,49
23.02 A I a)	53,62	47,62
23.02 A I b)	108,05	102,05
23.02 A II a)	53,62	47,62
23.02 A II b)	108,05	102,05
23.03 A I	353,38	172,04

(1) Tale prelievo è limitato al 6 % del valore in dogana a determinate condizioni.

(2) Per la distinzione tra i prodotti delle voci 11.01 e 11.02 da un lato, e quelli della sottovoce 23.02 A dall'altro, si considerano come appartenenti alle voci 11.01 e 11.02 i prodotti che abbiano simultaneamente :

— un tenore in amido (determinato in base al metodo polarimetrico Ewers modificato), calcolato sulla materia secca, superiore al 45 % in peso),

— un tenore in ceneri (in peso) calcolato sulla materia secca (dedotte le sostanze minerali che possono essere state aggiunte), inferiore o pari all'1,6 % per il riso, al 2,5 % per il frumento e la segala, al 3 % per l'orzo, al 4 % per il grano saraceno, al 5 % per l'avena ed al 2 % per gli altri cereali.

I germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati, rientrano comunque nella voce 11.02.

(3) Tale prodotto di cui alla sottovoce tariffaria 17.02 B I è soggetto, a norma del regolamento (CEE) n. 2730/75, allo stesso prelievo previsto per i prodotti di cui alla sottovoce 17.02 B II.

(4) Conformemente al regolamento (CEE) n. 1180/77 questo prelievo è diminuito di 5,44 ECU/t per i prodotti originari della Turchia.

(5) Conformemente al regolamento (CEE) n. 435/80 il prelievo non è riscosso per i prodotti che seguono originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico e dei paesi e territori d'oltremare :

— radici d'arrow-root, di cui alla sottovoce ex 07.06 A ;

— farine e semolini di arrow-root, di cui alla sottovoce 11.04 C ;

— fecole d'arrow-root, di cui alla sottovoce ex 11.08 A V.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 16 settembre 1985

concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti talune attività nel settore farmaceutico

(85/432/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 49 e 57,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che i titolari di un diploma, di un certificato o di un altro titolo in farmacia sono, in conseguenza dello stesso, specialisti nel settore dei medicinali e devono avere, in linea di massima, accesso in tutti gli stati membri a un campo minimo di attività nel settore ; che, definendo questo campo minimo, la presente direttiva, da un lato, non ha per effetto di limitare le attività accessibili ai farmacisti negli stati membri, in particolare per quanto concerne le analisi di biologia medica e, dall'altro, non crea, a vantaggio dei titolari dei suddetti diplomi, alcun monopolio, poiché l'instaurazione di quest'ultimo continua ad essere di competenza esclusiva degli stati membri ;

considerando inoltre che la presente direttiva non assicura il coordinamento di tutte le condizioni di accesso alle attività del settore farmaceutico e del loro esercizio ; che in particolare la ripartizione geografica delle farmacie e il monopolio di distribuzione dei medicinali continuano ad essere di competenza degli stati membri ;

considerando che, per realizzare il riconoscimento reciproco dei diplomi, certificati ed altri titoli in farmacia, come prescritto dalla direttiva 85/433/CEE del Consiglio, del 16 settembre 1985, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli in farmacia e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento per talune attività del settore farmaceutico (4), l'ampia comparabilità delle formazioni negli stati membri consente di limitare il coordinamento in questo campo all'osservanza di norme minime, lasciando per il resto agli stati membri la libertà di organizzare il proprio insegnamento ;

considerando che la presente direttiva non impedisce agli stati membri di imporre condizioni complementari di formazione per l'accesso ad attività non comprese nel campo minimo di attività coordinato ; che di conseguenza lo stato membro ospite, che impone tali condizioni, può assoggettare ad esse i cittadini degli stati membri titolari di un diploma di cui all'articolo 4 della direttiva 85/433/CEE ;

considerando che il coordinamento di cui alla presente direttiva riguarda le qualificazioni professionali ; che, per quanto riguarda queste ultime, la maggioranza degli stati membri non fa attualmente distinzione tra i professionisti che esercitano la loro attività come dipendenti e quelli che la esercitano come indipendenti ; che pertanto appare necessario estendere ai professionisti dipendenti l'applicazione della presente direttiva ;

(1) GU n. C 35 del 18. 2. 1981, pag. 3.
(2) GU n. C 277 del 17. 10. 1983, pag. 160.
(3) GU n. C 230 del 10. 9. 1981, pag. 10.

(4) Vedi pagina 37 della presente Gazzetta ufficiale.

considerando che negli stati membri si sono sviluppate formazioni complementari relative a taluni settori della farmacia, dirette ad approfondire talune conoscenze acquisite durante la formazione di farmacista ; che pertanto, per il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di farmacista specialista e per mettere tutti i professionisti cittadini degli stati membri su una certa base di parità all'interno della Comunità, è necessario un certo coordinamento delle condizioni di formazione del farmacista specialista quando esistano formazioni specializzate comuni a diversi stati membri, le quali, senza essere condizioni di accesso alle attività comprese nel campo minimo di attività coordinato, possano costituire un presupposto per l'uso di un titolo di specializzazione ; che questo coordinamento non sembra per il momento realizzabile ma costituisce, insieme al riconoscimento reciproco, un obiettivo da raggiungere al più presto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

1. Gli stati membri garantiscono che i titolari di un diploma, certificato o altro titolo universitario o di livello riconosciuto equivalente in farmacia, conforme ai requisiti di cui all'articolo 2, siano abilitati almeno all'accesso alle attività elencate nel paragrafo 2 ed al loro esercizio, ferma restando, se del caso, l'esigenza di un'esperienza professionale complementare.

2. Le attività di cui al paragrafo 1 sono le seguenti :

— preparazione della forma farmaceutica dei medicinali ;

— fabbricazione e controllo dei medicinali ;

— controllo dei medicinali in un laboratorio di controllo dei medicinali ;

— immagazzinamento, conservazione e distribuzione dei medicinali nella fase di commercio all'ingrosso ;

— preparazione, controllo, immagazzinamento e distribuzione dei medicinali nelle farmacie aperte al pubblico ;

— preparazione, controllo, immagazzinamento e distribuzione dei medicinali negli ospedali ;

— diffusione di informazioni e consigli nel settore dei medicinali.

3. Se in uno stato membro, al momento dell'adozione della presente direttiva, esiste un concorso per esami diretto a selezionare tra i titolari di cui al paragrafo 1 coloro che saranno designati per diventare titolari di nuove farmacie la cui creazione sia stata decisa nell'ambito di un sistema nazionale di ripartizione geografica, tale stato membro, in deroga al paragrafo 1, può mantenere questo concorso e sottoporvi i cittadini degli stati membri che possiedano i diplomi, certificati e altri titoli in farmacia contemplati all'articolo 2, paragrafo 1, e all'articolo 6 della direttiva 85/433/CEE.

Articolo 2

Gli stati membri subordinano il rilascio dei diplomi, certificati ed altri titoli di cui all'articolo 1 ai seguenti requisiti minimi :

1) la formazione che conduce al conseguimento del diploma, certificato o altro titolo garantisce :

   a) un'adeguata conoscenza dei medicinali e delle sostanze utilizzate per la loro fabbricazione ;

   b) un'adeguata conoscenza della tecnologia farmaceutica e del controllo fisico, chimico, biologico e microbiologico dei medicinali ;

   c) un'adeguata conoscenza del metabolismo e degli effetti dei medicinali, nonché dell'azione delle sostanze tossiche e dell'utilizzazione dei medicinali stessi ;

   d) un'adeguata conoscenza che consenta di valutare i dati scientifici concernenti i medicinali in modo da potere su tale base fornire le informazioni appropriate ;

   e) un'adeguata conoscenza dei requisiti legali e di altro tipo in materia di esercizio delle attività farmaceutiche ;

2) l'ammissione a detta formazione presuppone il possesso di un diploma o certificato che, per gli studi in questione, dia accesso agli istituti universitari o istituti di livello riconosciuto equivalente di uno stato membro ;

3) il diploma, certificato o altro titolo comprova un ciclo di formazione che si estende almeno per una durata di cinque anni, comprendente :

   — almeno quattro anni di insegnamento teorico e pratico a tempo pieno impartito in una università o in un istituto superiore di livello riconosciuto equivalente, o sotto la sorveglianza di un'università,

   — almeno sei mesi di tirocinio presso una farmacia aperta al pubblico o in un ospedale sotto la sorveglianza del servizio farmaceutico dell'ospedale ;

4) in deroga al punto 3 :

a) qualora al momento dell'adozione della presente direttiva coesistano in uno stato membro due cicli di formazione di cui uno di durata quinquennale e l'altro quadriennale, il diploma, certificato o altro titolo comprovante il ciclo di formazione di quattro anni è considerato conforme al requisito di durata di cui al punto 3, a condizione che i diplomi, certificati e altri titoli che comprovano i due cicli di formazione siano riconosciuti equivalenti dallo stesso stato ;

b) qualora, per mancanza d'un numero sufficiente di posti in farmacie aperte al pubblico o in ospedali vicini agli istituti di insegnamento, uno stato membro non possa assicurare i sei mesi di tirocinio, esso può stabilire, entro un periodo di cinque anni dalla scadenza del termine previsto all'articolo 5, che al massimo la metà di tale tirocinio consista nell'esercizio delle attività di farmacista in un'impresa di fabbricazione di medicinali ;

5) il ciclo di formazione di cui al punto 3 prevede l'insegnamento teorico e pratico di almeno le seguenti materie :

— biologia vegetale e animale,
— fisica,
— chimica generale ed inorganica,
— chimica organica,
— chimica analitica,
— chimica farmaceutica, compresa l'analisi dei medicinali,
— biochimica generale ed applicata (medica),
— anatomia e fisiologia ; terminologia medica,
— microbiologia,
— farmacologia e farmacoterapia,
— tecnologia farmaceutica,
— tossicologia,
— farmacognosia,
— legislazione e, se del caso, deontologia.

Per ogni materia, la ripartizione tra insegnamento teorico e pratico deve lasciare spazio sufficiente alla teoria, per conservare all'insegnamento il suo carattere universitario.

Articolo 3

Al più tardi tre anni dopo la scadenza del termine previsto all'articolo 5, la Commissione presenta al Consiglio proposte appropriate riguardanti le specializzazioni in farmacia ed in particolare quella in farmacia ospedaliera. Il Consiglio esamina queste proposte entro il termine di un anno.

Articolo 4

La presente direttiva si applica anche ai cittadini degli stati membri che, a norma del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità [1], esercitano o eserciteranno in qualità di dipendenti un'attività di cui all'articolo 1 della direttiva 85/433/CEE.

Articolo 5

1. Gli stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° ottobre 1987. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 6

Se, nell'applicazione della presente direttiva, uno stato membro incontra notevoli difficoltà in determinati settori, la Commissione esamina tali difficoltà in collaborazione con detto stato e richiede il parere del comitato farmaceutico istituito con la decisione 75/320/CEE [2].

Se del caso, la Commissione presenta al Consiglio proposte adeguate.

Articolo 7

Gli stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 16 settembre 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. FISCHBACH

---

[1] GU n. L 257 del 19. 10. 1968, pag. 2.
[2] GU n. L 147 del 9. 6. 1975, pag. 23.

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 16 settembre 1985

concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli in farmacia e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento per talune attività nel settore farmaceutico

(85/433/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 49 e 57,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che, in applicazione del trattato, qualsiasi trattamento discriminatorio basato sulla nazionalità, in materia di stabilimento e di prestazione di servizi, è vietato dopo la fine del periodo transitorio; che il principio del trattamento nazionale così realizzato riguarda in particolare il rilascio di un'autorizzazione eventualmente richiesta per l'accesso a certe attività, nonché l'iscrizione o l'appartenenza ad organizzazioni o ad organismi professionali;

considerando che appare peraltro opportuno contemplare talune disposizioni intese ad agevolare l'esercizo effettivo del diritto di stabilimento;

considerando che, in applicazione dell'articolo 54, paragrafo 3, lettera h), del trattato, gli stati membri sono tenuti a non concedere alcun aiuto tale da alterare le condizioni di stabilimento;

considerando che l'articolo 57, paragrafo 1, del trattato prevede che siano stabilite direttive per il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli;

considerando che, in ragione delle divergenze esistenti attualmente tra i vari tipi di formazione in farmacia impartiti negli stati membri, è necessario stabilire talune disposizioni di coordinamento che consentano agli stati membri di procedere al reciproco riconoscimento di diplomi, certificati ed altri titoli; che questo coordinamento è realizzato dalla direttiva 85/432/CEE del Consiglio, del 16 settembre 1985, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti talune attività nel settore farmaceutico (4);

considerando che in taluni stati membri l'accesso a determinate attività del settore farmaceutico è subordinato, oltre che al conseguimento del diploma, certificato o altro titolo, al requisito di un'esperienza professionale complementare; che, poiché in detto settore non esiste ancora una convergenza tra gli stati membri, occorre, per far fronte ad eventuali difficoltà, riconoscere come condizione sufficiente un'esperienza pratica appropriata, di pari durata acquisita in un altro stato membro;

considerando che nel quadro della loro politica nazionale nel settore della sanità pubblica, intesa a garantire segnatamente una distribuzione soddisfacente dei medicinali su tutto il loro territorio, alcuni stati membri limitano il numero di nuove farmacie che possono essere istituite, mentre gli altri non hanno ancora preso disposizioni in tal senso; che in tali condizioni è prematuro prevedere che gli effetti del riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli in farmacia debbano anche estendersi all'esercizio delle attività di farmacista come titolare di una farmacia aperta al pubblico da meno di tre anni; che questo problema deve essere riesaminato dalla Commissione e dal Consiglio entro un certo lasso di tempo;

considerando che, per quanto concerne l'uso del titolo di formazione, poiché una direttiva sul riconoscimento reciproco dei diplomi non comporta necessariamente un'equivalenza materiale delle formazione cui detti diplomi si riferiscono, è opportuno autorizzare tale uso unicamente nella lingua dello stato membro d'origine o di provenienza;

considerando che, per agevolare l'applicazione della presente direttiva da parte delle amministrazioni nazionali, gli stati membri possono esigere che i beneficiari che soddisfano i requisiti di formazione prescritti dalla presente direttiva presentino, unitamente al proprio titolo di formazione, un certificato rilasciato dalle competentei autorità dello stato d'origine o di provenienza attestante che i titoli corrispondono a quelli di cui alla presente direttiva;

(1) GU n. C 35 del 18. 2. 1981, pag. 6, e GU n. C 40 del 18. 2. 1984, pag. 4.
(2) GU n. C 277 del 17. 10. 1983, pag. 160.
(3) GU n. C 230 del 10. 9. 1981, pag. 10.

(4) Vedi pagina 34 della presente Gazzetta ufficiale.

considerando che la presente direttiva lascia invariate le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli stati membri che vietano alle società l'esercizio di talune attività o lo sottopongono a determinate condizioni ;

considerando che è difficile valutare in quale misura attualmente potrebbero essere utili norme miranti a facilitare la libera prestazione dei servizi dei farmacisti ; che quindi non è opportuno per il momento adottare norme di questo tipo ;

considerando che in materia di moralità e di onorabilità occorre distinguere le condizioni richieste per un primo accesso alla professione da quelle richieste per l'esercizio della stessa ;

considerando che, per quanto riguarda le attività dipendenti, il regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità [1], non contiene disposizioni specifiche per le professioni regolamentate in materia di moralità e di onorabilità, di disciplina professionale e di uso di un titolo ; che, secondo gli stati membri, le regolamentazioni in questione sono o possono essere applicabili tanto ai dipendenti quanto agli indipendenti ; che in tutti gli stati membri le attività subordinate al possesso di un diploma, certificato o altro titolo in farmacia sono esercitate tanto da lavoratori indipendenti, quanto da lavoratori dipendenti, oppure alternativamente da una medesima persona nel corso della sua carriera professionale in qualità di dipendente e di indipendente ; che per favorire pienamente la libera circolazione dei professionisti nella Comunità è necessario estendere ai lavoratori dipendenti l'applicazione della presente direttiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

CAPITOLO I

Campo d'applicazione

Articolo 1

La presente direttiva si applica alle attività il cui accesso ed esercizio sono subordinati, in uno o più stati membri, a condizioni di qualificazione professionale e che sono aperte ai titolari di uno dei diplomi, certificati o altri titoli in farmacia elencati all'articolo 4.

[1] GU n. L 257 del 19. 10. 1968, pag. 2.

CAPITOLO II

Diplomi, certificati ed altri titoli in farmacia

Articolo 2

1. Ogni stato membro riconosce i diplomi, certificati ed altri titoli elencati all'articolo 4, rilasciati ai cittadini degli stati membri dagli altri stati membri conformemente all'articolo 2 della direttiva 85/432/CEE ed attribuisce loro, per quanto riguarda l'accesso alle attività di cui all'articolo 1 ed il loro esercizio, lo stesso effetto nel proprio territorio dei diplomi, cetificati ed altri titoli di cui all'articolo 4 da esso rilasciati.

2. Tuttavia gli stati membri non sono tenuti a dare effetto al diplomi, certificati ed altri titoli di cui al paragrafo 1 per la creazione di nuove farmacie aperte al pubblico. Per l'applicazione della presente direttiva sono altresì considerate come tali le farmacie aperte da meno di tre anni.

Cinque anni dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo 19, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'applicazione del primo comma negli stati membri e sulla possibilità di ampliare gli effetti del riconoscimento reciproco dei diplomi, certificati e altri titoli di cui al paragrafo 1. Se del caso, essa presenta proposte adeguate.

Articolo 3

1. In deroga all'articolo 2, e fatto salvo l'articolo 45 dell'atto di adesione del 1979, la Repubblica ellenica è tenuta a dare l'effetto previsto all'articolo 2 ai diplomi, certificati ed altri titoli rilasciati dagli altri stati membri soltanto per l'esercizio, in qualità di lavoratore dipendente, a norma del regolamento (CEE) n. 1612/68, delle attività di cui all'articolo 1.

Finché la Repubblica ellenica si avvale di tale deroga, e fatto salvo l'articolo 45 dell'atto di adesione del 1979, gli altri stati membri sono tenuti a dare l'effetto previsto all'articolo 2 ai certificati di cui all'articolo 4, lettera d), soltanto per l'esercizio, in qualità di lavoratore dipendente, a norma del regolamento (CEE) n. 1612/68, delle attività di cui all'articolo 1.

2. Dieci anni dopo la scadenza del termine previsto all'articolo 19, la Commissione presenta al Consiglio proposte adeguate al fine di ampliare gli effetti del reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli in modo da agevolare l'effettivo esercizio del diritto di stabilimento tra la Repubblica ellenica e gli altri stati membri. Il Consiglio delibera su tali proposte secondo le procedure stabilite dal trattato.

Articolo 4

I diplomi, certificati ed altri titoli di cui all'articolo 2 sono :

a) *in Belgio :*

il « diplôme légal de pharmacien/wettelijk diploma van apoteker » (diploma legale di farmacista) rilasciato dalle facoltà di medicina e di farmacia delle università, dalla commissione centrale o dalle commissioni statali per l'insegnamento universitario ;

b) *in Danimarca :*

bevis for bestået farmaceutisk kandidateksamen (certificato che attesta il superamento dell'esame di candidato in farmacia) ;

c) *in Germania :*

1) « Zeugnis über die staatliche Pharmazeutische Prüfung » (certificato dell'esame di stato di farmacista) rilasciato dalle autorità competenti ;

2) gli attestati delle autorità competenti della Repubblica federale di Germania che certificano l'equipollenza dei diplomi rilasciati a decorrere dall'8 maggio 1945 dalle autorità competenti della Repubblica democratica tedesca con il titolo di cui al punto 1) ;

d) *in Grecia :*

πιστοποιητικό των αρμοδίων αρχών, ικανότητας άσκησης της φαρμακευτικής, χορηγούμενο μετά κρατική εξέταση (il certificato che attesta la capacità di esercitare l'attività di farmacista, rilasciato dalle autorità competenti al termine di un esame di stato) ;

e) *in Francia :*

il diploma di stato di farmacista rilasciato dalle università o il diploma di stato di dottore in farmacia rilasciato dalle università ;

f) *in Irlanda :*

il certificato di « Registered Pharmaceutical Chemist » ;

g) *in Italia :*

il diploma o il certificato di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista ottenuto in seguito ad un esame di stato ;

h) *in Lussemburgo :*

il diploma di stato di farmacista rilasciato dalla commissione statale di esame e vidimato dal ministro della pubblica istruzione ;

i) *nei Paesi Bassi :*

het getuigschrift van met goed gevolg afgelegd apothekersexamen (certificato che attesta il superamento dell'esame di farmacista) ;

j) *nel Regno Unito :*

il certificato di « Registered Pharmaceutical Chemist ».

Articolo 5

Quando in uno stato membro l'accesso a una delle attività di cui all'articolo 1 o l'esercizio di una di esse sono subordinati, oltre che al possesso di un diploma o certificato o altro titolo di cui all'articolo 4, al requisito di un'esperienza professionale complementare, tale stato riconosce come prova sufficiente della stessa un attestato delle autorità competenti dello stato membro d'origine o di provenienza, dal quale risulti che l'interessato ha esercitato le suddette attività nello stato membro di origine o di provenienza per un'uguale durata.

Tuttavia questo riconoscimento non interviene per quanto concerne l'esperienza professionale di due anni richiesta dal Granducato del Lussemburgo per il rilascio di una concessione statale di farmacia aperta al pubblico.

CAPITOLO III

Diritti acquisiti

Articolo 6

I diplomi, certificati e altri titoli universitari o equivalenti in farmacia, rilasciati dagli stati membri ai cittadini degli stessi e che non soddisfano l'insieme dei requisiti minimi di formazione di cui all'articolo 2 della direttiva 85/432/CEE, vengono assimilati ai diplomi che soddisfano i suddetti requisiti :

— se attestano una formazione conclusa prima dell'applicazione della suddetta direttiva o

— se attestano una formazione conclusa dopo l'applicazione della suddetta direttiva, ma iniziata prima di tale applicazione,

ed in ogni caso

— se sono accompagnati da un attestato che certifichi che i loro titolari si sono dedicati effettivamente e lecitamente in uno stato membro, per almeno tre anni consecutivi nei cinque anni che precedono il rilascio dell'attestato, ad una delle attività previste all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 85/432/CEE, purché detta attività sia regolamentata in tale stato.

CAPITOLO IV

Uso dei titoli di formazione

Articolo 7

1. Fatto salvo l'articolo 14, gli stati membri ospiti fanno sì che ai cittadini degli stati membri che soddisfino le condizioni di cui agli articoli 2, 5 e 6 sia riconosciuto il diritto di far uso del loro titolo di formazione lecito, ed eventualmente della relativa abbreviazione, dello stato membro di origine o di provenienza, nella lingua di tale stato. Gli stati membri ospiti possono prescrivere che tale titolo sia seguito dal nome e dalla sede dell'istituto o della commissione che l'ha rilasciato.

2. Quando il titolo di formazione dello stato membro di origine o di provenienza può essere confuso nello stato membro ospite con un titolo che richieda, in detto stato, una formazione complementare che il beneficiario non ha compiuto, lo stato membro ospite può prescrivere che il beneficiario usi il titolo di formazione dello stato membro d'origine o di provenienza in una formula adeguata indicata dallo stato ospite.

CAPITOLO V

Disposizioni destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento

Articolo 8

1. Lo stato membro ospite che per il primo accesso ad una delle attività di cui all'articolo 1 richieda ai propri cittadini una prova di moralità o di onorabilità accetta come prova sufficiente, nei riguardi dei cittadini degli altri stati membri, un attestato rilasciato da un'autorità competente dello stato membro di origine o di provenienza che certifichi la sussistenza delle condizioni di moralità o di onorabilità in esso richieste per l'accesso all'attività di cui trattasi.

2. Quando lo stato membro d'origine o di provenienza non richiede una prova di moralità o di onorabilità per il primo accesso all'attività di cui trattasi, le stato membro ospite può esigere dai cittadini dello stato membro di origine o di provenienza un estratto del casellario giudiziario o, in mancanza, un documento equipollente rilasciato da un'autorità competente dello stato membro di origine o di provenienza.

3. Qualora lo stato membro ospite sia a conoscenza di fatti gravi e specifici, sopravvenuti fuori dal proprio territorio precedentemente allo stabilimento dell'interessato in detto territorio, i quali potrebbero avere nello stesso conseguenze sull'accesso all'attività di cui trattasi, esso può informarne lo stato membro d'origine o di provenienza.

Lo stato membro di origine o di provenienza esamina la veridicità dei fatti nella misura in cui essi possano avere, in questo stato membro, conseguenze sull'accesso all'attività in questione. Le autorità di questo stato decidono la natura e la portata delle indagini che devono essere effettuate e comunicano allo stato membro ospite quali conseguenze esse ne traggono per quanto riguarda i certificati e i documenti da esse rilasciati.

4. Gli stati membri garantiscono la segretezza delle informazioni trasmesse.

Articolo 9

1. Quando in uno stato membro ospite vigono disposizioni legislative, regolamentari e amministrative sui requisiti di moralità o di onorabilità, comprese le disposizioni riguardanti sanzioni disciplinari per grave mancanza professionale o condanna per delitti penali, che si riferiscono all'esercizio di una delle attività di cui all'articolo 1, lo stato membro d'origine o di provenienza trasmette allo stato membro ospite le informazioni necessarie relative alle misure o sanzioni di carattere professionale o amministrative prese a carico dell'interessato, nonché alle sanzioni penali riguardanti l'esercizio della professione nelle stato membro d'origine o di provenienza.

2. Qualora lo stato membro ospite sia a conoscenza di fatti gravi e specifici sopravvenuti fuori dal proprio territorio precedentemente allo stabilimento dell'interessato in detto territorio, i quali potrebbero avere nello stesso conseguenze sull'esercizio dell'attività di cui trattasi, esso può informarne lo stato membro d'origine o di prevenienza.

Lo stato membro di origine o di provenienza esamina la veridicità dei fatti nella misura in cui essi possano avere, in questo stato membro, conseguenze sull'esercizio dell'attività in questione. Le autorità di questo stato decidono la natura e la portata delle indagini che devono essere effettuate e comunicano allo stato membro ospite quali conseguenze esse ne traggano per quanto riguarda le informazioni da esse trasmesse ai sensi del paragrafo 1.

3. Gli stati membri garantiscono la segretezza delle informazioni trasmesse.

Articolo 10

Quando, per l'accesso ad una delle attività di cui all'articolo 1 o per il suo esercizio, le stato membro ospite richiede ai propri cittadini un documento relativo alle condizioni di salute fisica o psichica, detto stato riconosce sufficiente al riguardo la presentazione del documento prescritto nello stato membro d'origine o di provenienza.

Quando lo stato membro d'origine o di provenienza non prescrive documenti del genere per l'accesso all'attività di cui trattasi o per il suo esercizio, lo stato membro ospite accetta dai cittadini di tale stato membro d'origine o di provenienza un attestato rilasciato da un'autorità competente di detto stato, corrispondente agli attestati dello stato membro ospite.

Articolo 11

Al momento della loro presentazione, i documenti di cui agli articoli 8, 9 e 10 non devono essere di data anteriore a tre mesi.

Articolo 12

1. La procedura d'ammissione del beneficiario all'accesso ad una della attività contemplate all'articolo 1, conformemente agli articoli 8, 9 e 10, dev'essere conclusa al più presto e comunque entro tre mesi dalla presentazione del fascicolo completo dell'interessato, fatte salve le dilazioni che potrebbero risultare necessarie in seguito ad eventuale ricorso introdotto alla fine della procedura stessa.

2. Nei casi contemplati all'articolo 8, paragrafo 3, e all'articolo 9, paragrafo 2, la domanda di riesame sospende il termine di cui al paragrafo 1.

Lo stato membro d'origine o di provenienza consultato deve far pervenire la propria risposta entro un termine di tre mesi.

Lo stato membro ospite prosegue la procedura di cui al paragrafo 1 non appena abbia ricevuto la risposta o alla scadenza di detto termine.

Articolo 13

Quando uno stato membro ospite esige dai propri cittadini la prestazione di un giuramento o una dichiarazione solenne per l'accesso ad una delle attività di cui all'articolo 1, o per il suo esercizio, e qualora la formula di detto giuramento o di detta dichiarazione non possa essere utilizzata dai cittadini degli altri stati membri, lo stato membro ospite provvede affinché possa essere presentata agli interessati una formula appropriata ed equipollente.

Articolo 14

Quando in uno stato membro ospite l'uso del titolo professionale concernente una delle attività di cui all'articolo 1 è disciplinato, i cittadini degli altri stati membri che soddisfano le condizioni di formazione previste agli articoli 2, 5 e 6, usano il titolo professionale corrispondente, nello stato membro ospite, alle predette condizioni e fanno uso della sua abbreviazione.

Articolo 15

1. Gli stati membri prendono le misure necessarie per permettere ai beneficiari di essere informati sulle legislazioni sanitaria e sociale ed, eventualmente, sulla deontologia dello stato membro ospite.

A tal fine, essi possono creare servizi d'informazione presso i quali i beneficiari siano in grado di ottenere le informazioni necessarie. Gli stati membri ospiti possono obbligare i beneficiari a prendere contatto con tali servizi.

2. Gli stati membri possono creare i servizi di cui al paragrafo 1 presso le autorità o gli organismi competenti che essi designano entro il termine previsto all'articolo 19, paragrafo 1.

3. Gli stati membri provvedono a che, eventualmente, i beneficiari acquisiscano, nel loro interesse ed in quello dei loro clienti, le conoscenze linguistiche necessarie all'esercizio della professione nello stato membro ospite.

CAPITOLO VI

Disposizioni finali

Articolo 16

In caso di dubbio fondato, lo stato membro ospite può esigere, dalle autorità competenti di un altro stato membro, conferma della autenticità dei diplomi, certificati o altri titoli rilasciati in detto stato membro e menzionati ai capitoli II e III, nonché conferma dell'osservanza, da parte del beneficiario, di tutti i requisiti di formazione previsti dalla direttiva 85/432/CEE.

Articolo 17

Gli stati membri designano, nel termine previsto all'articolo 19, paragrafo 1, le autorità e gli enti competenti a rilasciare o a ricevere i diplomi, certificati e altri titoli, nonché i documenti e le informazioni previsti dalla presente direttiva, e ne informano immediatamente gli altri stati membri e la Commissione.

Articolo 18

La presente direttiva si applica anche ai cittadini degli stati membri, che, a norma del regolamento (CEE) n. 1612/68, esercitano o eserciteranno in qualità di dipendenti una delle attività di cui all'articolo 1.

Articolo 19

1. Gli stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° ottobre 1987. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 20

Se, nell'applicazione della presente direttiva, uno stato membro incontra notevoli difficoltà in determinati settori, la Commissione esamina tali difficoltà in collaborazione con detto stato e richiede il parere del comitato farmaceutico istituito con la decisione 75/320/CEE [1].

Se del caso, la Commissione presenta al Consiglio proposte adeguate.

Articolo 21

Gli stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 16 settembre 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. FISCHBACH

[1] GU n. L 147 del 9. 6. 1975, pag. 23.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 16 settembre 1985

che istituisce un comitato consultivo per la formazione dei farmacisti

(85/434/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il progetto di decisione presentato dalla Commissione [1],

considerando che, nella risoluzione del 6 giugno 1974, riguardante il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli [2], il Consiglio si è pronunciato a favore dell'istituzione di comitati consultivi ;

considerando che, nel contesto del reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati e altri titoli in farmacia, è importante garantire un livello di formazione comparabilmente elevato ;

considerando che è opportuno, per contribuire alla realizzazione di questo obiettivo, istituire un comitato consultivo incaricato di consigliare la Commissione,

DECIDE :

Articolo 1

È istituito presso la Commissione un comitato consultivo per la formazione dei farmacisti, in seguito denominato « comitato ».

Articolo 2

1. Il comitato ha il compito di contribuire a garantire nella Comunità una formazione dei farmacisti di livello comparabilmente elevato.

2. Esso adempie questa missione valendosi in particolare dei seguenti mezzi :

— scambio di informazioni complete sui metodi di formazione e sul contenuto, sul livello e sulla struttura dell'insegnamento teorico e pratico negli stati membri ;

— scambio di opinioni e consultazioni allo scopo di sviluppare un concetto comune per quanto riguarda il livello che deve raggiungere la formazione dei farmacisti e — eventualmente — la struttura e il contenuto di questa formazione ;

— presa in considerazione dell'adeguamento della formazione del farmacista ai progressi compiuti dalla scienza farmaceutica e dai metodi pedagogici.

3. Il comitato comunica alla Commissione e agli stati membri i suoi pareri e raccomandazioni formulando anche, se lo ritiene opportuno, suggerimenti quanto agli emendamenti da apportare agli articoli relativi alla formazione in farmacia delle direttive del Consiglio 85/432/CEE [3] e 85/433/CEE [4].

4. Il comitato consiglia inoltre la Commissione su qualsiasi altro argomento che quest'ultima potrebbe sottoporgli in materia di formazione dei farmacisti.

Articolo 3

1. Il comitato è composto di tre esperti per ogni stato membro, ossia :

— un esperto della professione farmaceutica, in attività,

— un esperto degli istituti che impartiscono la formazione nel campo delle scienze farmaceutiche,

— un esperto delle autorità competenti dello stato membro.

2. È previsto un supplente per ogni membro. Il supplente può partecipare alle riunioni del comitato.

3. I membri ed i supplenti di cui ai paragrafi 1 e 2 sono designati dagli stati membri. I membri di cui al paragrafo 1, primo e secondo trattino, e i loro supplenti sono designati su proposta della professione farmaceutica in attività e degli istituti incaricati della formazione nel campo delle scienze farmaceutiche. I membri e i supplenti così designati sono nominati dal Consiglio.

Articolo 4

1. Il mandato di membro del comitato ha una durata di tre anni. Al termine del triennio, i membri del comitato restano in funzione sino a che non si sia provveduto a sostituirli o a rinnovarne il mandato.

---

(1) GU n. C 92 del 23. 4. 1981, pag. 2.
(2) GU n. C 98 del 20. 8. 1974, pag. 1.
(3) Vedi pagina 34 della presente Gazzetta ufficiale.
(4) Vedi pagina 37 della presente Gazzetta ufficiale.

2. Il mandato di un membro termina prima della scadenza del periodo di tre anni in caso di dimissioni, di decesso o di sostituzione da parte di un altro membro nominato secondo la procedura prevista all'articolo 3. La nomina di un nuovo membro è effettuata per la restante durata del mandato.

Articolo 5

Il comitato elegge fra i membri che lo compongono un presidente e due vicepresidenti. Esso adotta il proprio regolamento interno. L'ordine del giorno delle riunioni viene stabilito dal presidente del comitato in collegamento con la Commissione.

Articolo 6

Il comitato può istituire gruppi di lavoro e invitare e ammettere osservatori o esperti ad assisterlo per quanto riguarda tutti gli aspetti particolari dei suoi lavori.

Articolo 7

La Commissione assume la segreteria del comitato.

Fatto a Lussemburgo, addì 16 settembre 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. FISCHBACH

RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO

del 16 settembre 1985

riguardante i cittadini del Granducato del Lussemburgo titolari di un diploma di farmacista rilasciato in uno stato terzo

(85/435/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

approvando la direttiva 85/433/CEE del Consiglio, del 16 settembre 1985, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli in farmacia e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento per talune attività nel settore farmaceutico (1);

constatando che detta direttiva disciplina solamente i diplomi, certificati ed altri titoli rilasciati in uno stato membro;

preoccupandosi tuttavia di tener conto della situazione particolare dei cittadini lussemburghesi che hanno proseguito i loro studi in uno stato terzo, non esistendo nel Granducato del Lussemburgo stesso un ciclo completo di insegnamento universitario;

RACCOMANDA ai governi degli altri stati membri di facilitare l'accesso alle attività di farmacista ed il loro esercizio nell'interno della Comunità ai cittadini del Granducato del Lussemburgo in possesso di un diploma che conferisca loro un grado di insegnamento superiore di farmacia rilasciato in uno stato terzo e che abbia ottenuto l'omologazione del ministro della pubblica istruzione conformemente alla legge del 18 giugno 1969 sull'insegnamento superiore e l'omologazione dei titoli e gradi stranieri di insegnamento superiore, riconoscendo sui loro territori detti diplomi.

Fatto a Lussemburgo, addì 16 settembre 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. FISCHBACH

(1) Vedi pagina 37 della presente Gazzetta ufficiale.

PARLAMENTO EUROPEO

MANUALE UFFICIALE DEL PARLAMENTO EUROPEO

1984

- Dati biografici dei deputati
- Composizione degli organi parlamentari
- Risultati delle elezioni 1984
- Organizzazione dei servizi del segretariato generale del Parlamento europeo e dei gruppi politici
- Indirizzi utili
- Modifiche sopraggiunte dopo il 1° dicembre 1984

304 p.

AX-41-84-224-IT-C ISBN 92-823-0084-6

Pubblicato in: danese, francese, greco, inglese, italiano, olandese e tedesco.

Prezzi al pubblico in Lussemburgo, IVA esclusa:

350 FB 10 800 Lit

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
L-2985 Lussemburgo

85-12

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

PROSPETTIVE EUROPEE

IL SISTEMA MONETARIO EUROPEO

Origini, funzionamento e prospettive

Jacques van Ypersele

Jean-Claude Koeune

Prefazione di Robert Triffin

Dal 13 marzo 1979, i rapporti tra le monete della Comunità europea (fatta eccezione per la sterlina e per la dracma) sono regolati dal sistema monetario europeo. La creazione dello SME ha fatto fronte a una duplice preoccupazione: stabilizzare i tassi di cambio tra le monete europee e far poggiare questa stabilità esterna su una migliore convergenza delle economie comunitarie verso la stabilità interna.

La presente trattazione si propone di rispondere ai numerosi interrogativi che «l'uomo comune» può rivolgersi, con riguardo sia ai meccanismi e al significato economico dello SME, sia sui primi risultati conseguiti e le prospettive a venire che per esso si delineano.

Il capitolo I illustra quali furono i *moventi dell'impegno europeo* in un ambiente in cui, a causa della disgregazione del sistema di Bretton Woods, la «fluttuazione» delle monete più importanti si è in pratica accompagnata con una grande instabilità monetaria internazionale, poco favorevole agli investimenti e alla ripresa dello sviluppo.

Ma la creazione mediante lo SME di una «zona di stabilità monetaria in Europa» si è del pari inserita nell'insieme degli sforzi che hanno contraddistinto il cammino, sul piano monetario, verso l'integrazione economica europea. Il capitolo II ripercorre i *tentativi anteriori,* dall'epoca della formulazione di svariati obiettivi nel trattato di Roma sino alla fluttuazione congiunta di alcune monete europee comprese nel cosiddetto «serpente».

Il capitolo III illustra in modo particolareggiato il *significato dello SME* e dei suoi meccanismi (meccanismi di cambio e di intervento, funzione dell'ECU, sistemi di credito), descrivendo in particolare gli elementi nuovi che questi meccanismi presentano rispetto al «serpente» e analizzando in astratto le condizioni di un loro efficace funzionamento.

Il capitolo IV indica di conseguenza, con l'ausilio di numerosi dati, ciò che è stato il *funzionamento reale dello SME* nel corso dei suoi primi cinque anni: in una situazione internazionale sempre più instabile, un risultato soddisfacente sul piano della stabilità esterna; inoltre, una convergenza ancora insufficiente verso la stabilità interna ma in deciso progresso dai due ultimi riallineamenti delle parità; ed infine, uno sviluppo recente ma veloce dell'uso privato dell'ECU.

Infine il capitolo V si proietta sull'*avvenire dello SME:* richiama il passaggio — rinviato — alla fase istituzionale, sottolinea l'aspetto pionieristico della ricerca di una migliore convergenza delle economie partecipanti ed espone diverse possibili riforme che sarebbero in grado di rafforzare la coesione del sistema e la sua capacità di resistere ai perturbamenti di provenienza esterna.

148 p.

CB-41-84-127-IT-C ISBN 92-825-3470-7

Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa:

200 FB 6 000 Lit

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
L-2985 Lussemburgo

85-15

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

TESTI PRINCIPALI CHE DISCIPLINANO LA POLITICA REGIONALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Documento

Raccolta di disposizioni legislative comunitarie in materia di politica regionale.

Nel sommario:

- Politica regionale e Fondo europeo di sviluppo regionale
- Azioni specifiche comunitarie
- Comitato di politica regionale
- Programmi di sviluppo regionale
- Altro

99 pagine

CB-43-85-490-IT-C ISBN 92-825-5285-3

Pubblicato in: danese, francese, greco, inglese, italiano, olandese e tedesco.

Prezzi al pubblico in Lussemburgo, IVA esclusa:

400 FB 12 400 Lit

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
L-2985 Lussemburgo

85-26